Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 27 marzo — Numero 72

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera A) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e i Nostri decreti 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 3 aprile 1921, n. 622, e 31 agosto 1921,

n. 1222, concernenti aumenti di sovvenzione ed altre agevolazioni a favore delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e delle tramvie extraurbane;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo della sovvenzione chilometrica governativa, per le ferrovie in regime di concessione alla industria privata, stabilito in L. 15.000 per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) e in L. 35.000 per l'armamento, completamento ed esercizio, è portato, per ciascuna delle quote anzidette, a L. 25.000, salvo al Governo la facoltà di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, di procedere periodicamente alla revisione del limite massimo per il secondo gruppo, in base alle reali condizioni del mercato.

Sulla quota di sovvenzione afferente uno dei due gruppi di opere potrà essere riversata, entro il limite di capienza, la parte di annualità relativa al costo preventivato per l'altro gruppo, la quale ecceda il limite massimo della rispettiva quota di sovvenzione.

Le due quote di sovvenzione potranno essere corrisposte, durante la costruzione secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento, riservata sempre una parte a garanzia dell'esercizio, parte che non potrà mai essere inferiore a un decimo della sovvenzione complessiva e che avrà decorrenza dalla data di apertura della linea all'esercizio.

Su domanda degli interessati potrà essere consentito l'abbinamento delle due quote di sovvenzione, ove si tratti di linee di percorso non superiore a dieci chilometri, la cui costruzione sia prevista per un periodo non superiore a diciotto mesi, salva però all'Amministrazione la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revisione dei prezzi durante la costruzione medesima e di farne scontare la eventuale differenza sui futuri certificati di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

I termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 23 gennaio 1921, n. 56, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura delle linee all'esercizio, vengono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1924 e al 30 giugno 1929.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 557, che stabilisce le indennità di carica per gli ufficiali destinati al Comando superiore del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del corpo Reale equipaggi presso il Ministero della marina e alla istituzione del Comando superiore del corpo Reale equipaggi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficiale ammiraglio comandante superiore del corpo Reale equipaggi spetta l'indennità di carica di lire 1.500 annue e l'indennità di alloggio di lire 2.400 annue.

Al capitano di vascello comandante il corpo Reale equipaggi, spetta l'indennità di carica di lire 900 annue. Alla categoria 1ª dei capi servizio, ai quali spetta la precedenza nel conferimento dello alloggio erariale, di cui al R. decreto n. 285 del 27 febbraio 1921, è aggiunto - subito dopo il comandante la difesa - « comandante il corpo Reale equipaggi ».

Ai capitani di fregata ed agli ufficiali di grado corrispondente, capi ufficio del Comando superiore del corpo Reale equipaggi, è assegnata l'indennità di carica di lire 500 annue ed ai capi reparto quella di lire 400 annue se ufficiali superiori (non comulabile con quella di capo ufficio) e di lire 300 annue se ufficiali inferiori.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 185, contenente disposizioni relative all'ammontare degli assegni locali da stabilirsi pei Regi uffici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota parte delle tasse, che l'articolo 4 della Legge consolare promulgata con Regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, attribuisce al personale consolare di prima categoria, è avocata allo Stato.

Art. 2.

Negli Uffici consolari retti da personale di prima categoria le spese che l'art. 13 della Legge consolare pone a carico del titolare dell'Ufficio, saranno sopportate dallo Stato.

Con Regio decreto sarà stabilita la somma assegnata ad ogni Ufficio per tali spese, somma che il titolare non potrà oltrepassare e della quale egli dovrà giustificare l'impiego.

Art. 3.

Con Regio decreto sarà stabilito l'ammontare per ogni Ufficio degli assegni locali di cui all'art. 4 della Legge suddetta.

Gli assegni così stabiliti saranno aumentati di un terzo per gli Ufficiali consolari ammogliati senza prole, oppure vedovi o legalmente separati dalla moglie con prole a loro carico, e della metà per gli Ufficiali consolari ammogliati con prole a loro carico.

Agli effetti del presente articolo s'intendono a carico del funzionario i figli minori di età e le figlie nubili.

Art. 4.

L'ammontare complessivo delle spese d'ufficio, di cui all'art. 2 e degli assegni locali di cui all'art. 3 del presente decreto, compresi gli aumenti di assegno da quest'ultimo stabiliti per le condizioni di famiglia del funzionario, non dovrà oltrepassare il totale ottenuto dalla addizione delle somme attualmente corrisposte come assegni locali ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di prima categoria coll'ammontare complessivo delle quote di partecipazione degli Ufficiali consolari di prima categoria alle tasse consolari quale risultò nell'anno 1920.

Questo ammontare sarà portato in aggiunta allo stanziamento del Capitolo 50 (tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Affari Esteri) dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1922-23.

Lo stesso ammontare al netto sarà contemporaneamente portato in aggiunta allo stanziamento del Capitolo 20 (assegni al personale di ruolo all'estero) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Le variazioni di cui nei due precedenti capoversi saranno apportate al Bilancio con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 5.

Per il personale consolare di seconda categoria è mantenuta in vigore a titolo di retribuzione del personale e di concorso alle spese di ufficio, la ripartizione dei diritti consolari che l'art. 1 del R. D. 10 agosto 1890, numero 7087 (serie 3ª) stabilisce in favore di detti agenti. Tuttavia, qualora l'ammontare spettante a ciascuno di essi, in base a tale ripartizione, oltrepassi le lire diecimila annue, l'eccedenza sarà divisa tra l'Agente e l'Erario nella proporzione del 10 per cento a favore del primo e del 90 per cento a favore del secondo.

Art. 6.

Gli indennizzi che, in esecuzione del Decreto Legge Luogotenenziale del 24 maggio 1917, n. 1033, vengono attualmente corrisposti ad alcuni agenti di seconda categoria a titolo di concorso del Ministero alle spese di cancelleria, saranno soppressi man mano che i titolari attuali cesseranno dalla carica.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

I provvedimenti di cui agli art. 1, 2 e 3 del presente decreto potranno essere applicati gradatamente purchè l'applicazione completa avvenga entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 8.

La disposizione di cui all'art. 5 avrà effetto a partire dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 286, con cui si pubblica nelle Nuove Provincie il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato dalle leggi 5 aprile 1920, n. 395 e 26 settembre 1920, n. 1362.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322 e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778;

Visto l'articolo 130 del Testo Unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli, il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato dalle leggi 5 aprile 1920, n. 395 e 26 settembre 1920, n. 1362.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto presidenziale 1° febbraio 1922 per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali politiche:

a) coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 46 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Questi ultimi, quando non siano già elettori, non potranno essere inscritti nelle liste politiche se non in seguito a domanda.

Coloro che, per il titolo indicato alla lettera b) del comma precedente, ottennero l'inscrizione nelle liste elettorali politiche, conservano tale inscrizione e l'esercizio del diritto elettorale, quando non l'abbiano perduto per altra causa, finchè, da parte della competente autorità, non sia stata respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Gl'inscritti ai quali, con provvedimento definitivo, sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno essere cancellati dalle liste in qualsiasi tempo, anche col procedimento di cui al primo comma dell'art. 31 del testo unico approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 3.

Finchè non saranno compiuti presso i comuni i lavori per la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'inscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 7 e 12 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 4.

Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'art. 13 s'intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici nei territori di cui all'art. 1.

I titoli indicati ai numeri 9 e 10 non sono validi se non provengono dallo Stato italiano.

Art. 5.

Il comma 2° dell'art. 21 è applicato con le modificazioni seguenti:

« Finchè non siano estese le norme relative ai servizi di riscossione e di pagamento per i comuni, le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dalla cassa comunale.

« In caso di mancanza di fondi nella Cassa, ovvero di rifiuto da parte dell'Amministrazione comunale, il pagamento sarà effettuato da parte degli uffici delle imposte, entro i limiti delle riscossioni effettuate per conto di ciascun comune ».

Art. 6.

Nei territori di cui all'art. 1, finchè non sarà pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni del Testo Unico 2 settembre 1919, n. 1495, si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:

Art. 32 (comma 2°). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'Appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Art. 33. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, produrre alla Corte d'Appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se

si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'Appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 7.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori di cui all'articolo 1, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 8.

Gli articoli 40 e 41 sono applicati con le modificazioni seguenti:

« Il numero dei deputati per i territori annessi è di 27.

« Salvo quanto è disposto dagli articoli 11 a 14 del presente decreto per il territorio annesso della Dalmazia, la elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

Nella formazione della tabella definitiva delle circoscrizioni dei collegi elettorali non sarà applicato il disposto del secondo comma dell'art. 41.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 98 riguardanti i deputati provinciali sono applicabili ai membri delle Giunte provinciali straordinarie, finchè queste rimarranno in carica.

Art. 10.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 106, incorrono nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono sotto curatela, per infermità di mente;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3° coloro che, per titolo di povertà, sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere *a*), *b*), *c*), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicità e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

7° le persone condannate più di due volte a pene di arresto per ubriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

Norme speciali per il territorio annesso della Dalmazia.

Art. 11.

Il territorio annesso della Dalmazia costituisce un collegio elettorale con capoluogo Zara e con un deputato.

Le norme del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, vi sono applicate con le modificazioni di cui agli articoli precedenti e con quelle indicate nei seguenti articoli.

Art. 12.

Le liste dei candidati, di cui all'art. 52, debbono essere presentate da almeno 200 e non più di 300 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio.

Art. 13.

Non sono applicabili le disposizioni relative al voto di preferenza ed al voto aggiunto, nonchè alla determinazione delle cifre elettorali di lista e delle cifre elettorali individuali.

Art. 14.

Le sottoindicate disposizioni del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono rispettivamente sostituite come segue:

Art. 57. — La scheda deve essere di carta consi-

stente bianca, non ripiegata, della dimensione di cm. 12 in larghezza per cm. 12 in altezza, e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di cm. 6 di diametro in cui deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno anche figurato.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

Art. 84, n. 2. — Somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni come risultano dai verbali ed accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

Art. 86, comma 1°. — Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale elettorale, proclama eletto il candidato la cui lista ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'Ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Tra più candidati, che ottennero uguale numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del comune capoluogo del collegio, il quale ne dà tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

Per la votazione di ballottaggio gli Uffici elettorali di sezione e l'Ufficio centrale elettorale restano costituiti come nella prima votazione: le operazioni della votazione nella domenica e quelle dello scrutinio nel lunedì, come anche quelle dell'Ufficio centrale, si svolgono secondo le prescrizioni degli articoli 67 e seguenti. I candidati hanno però facoltà di designare nelle forme prescritte rappresentanti diversi. Le schede tipo devono nuovamente essere presentate per la votazione di ballottaggio nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 58.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto il candidato la cui lista ha conseguito il maggior numero di voti, e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono abrogati il testo unico 18 novembre 1920, numero 1655, della legge elettorale politica per le nuove provincie, il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861, il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359, salvo quanto dispone l'art. 2 del presente decreto, ed il decreto presidenziale 18 aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 402, che reca le norme per i pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti-correnti ed assegni postali;

Visto il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a qualsiasi titolo, possono essere fatti a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegni postali nei casi e con le modalità stabilite da ciascuna Amministrazione mediante decreto Ministeriale di concerto coi Ministri per le finanze e per le poste.

Art. 2.

I pagamenti a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, si effettuano sia con versamenti, presso la posta, al conto dell'ufficio fiscale incaricato della riscossione, sia con bancogiro al conto stesso.

La ricevuta di versamento, rilasciata dalla posta, o il certificato di allibramento a debito hanno rispettivamente valore di quietanza e liberano il debitore.

Art. 3.

I pagamenti che lo Stato deve fare, ai sensi del precedente articolo 1° si effettuano mercè bancogiro al conto corrente del creditore, ovvero mediante mandati ordinari.

Nel primo caso il pagamento si considera avvenuto dalla data del certificato di allibramento a debito spedito dall'ufficio dei conti all'ufficio pagatore.

Nel secondo caso il mandato ordinario è trasmesso

all'ufficio presso il quale esiste il conto del creditore, e l'annotazione di eseguito accreditamento vale come quietanza a sensi dell'art. 448 del regolamento generale di contabilità dello Stato.

Tale annotazione agli effetti della tassa viene equiparata al bancogiro.

Art. 4.

Il Ministro delle poste è autorizzato ad introdurre nei contratti di somministrazione o di procacciato ed in generale in tutti i contratti di esecuzione continuata, la clausola che i pagamenti saranno fatti dall'Amministrazione mercè o bancogiro o versamento in conto corrente, nonchè a subordinare la concessione di servizi con corrispettivo periodico, alla causola che l'abbonato esegua il pagamento del canone o tassa a mezzo di bancogiro.

Di tale clausola potranno fare uso anche altre Amministrazioni dello Stato previo concerto col Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 409, concernente la Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1917, n. 896, e il relativo regolamento approvato con D. L. 6 marzo 1919, n. 682;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1275;

Viste le leggi 20 febbraio 1921, n. 175, e 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il regolamento per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il D. L. 23 dicembre 1917, n. 2107, sulla Regia scuola industriale « L. Vanvitelli » di Napoli;

Visto il Regio decreto 9 maggio 1920, n. 920, sulla scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » in Napoli;

Viste le deliberazioni:

dell'Istituto « Casanova » in data 2 ottobre 1919 e 26 luglio 1921;

del R. commissario per il comune di Napoli in data 27 ottobre 1919 e 29 giugno 1920;

della Giunta comunale di Napoli in data 9 settembre 1921;

del Consiglio provinciale di Napoli in data 17 gennaio 1920;

della Deputazione provinciale di Napoli in data 26 giugno 1920 e 30 settembre 1921;

della Camera di commercio e industria di Napoli in data 6 giugno 1919, 14 giugno 1920 e 30 ottobre 1921;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » in Napoli e la Regia scuola industriale « L. Vanvitelli » in Napoli sono fuse in un'unica scuola di I e II grado col nome di Regia scuola industriale « Casanova » in Napoli.

Art. 2.

Al mantenimento annuo della scuola concorrono:

1. Il Ministero d'industria e commercio con L. 140.000.
2. l'Istituto « Casanova » in Napoli con L. 4000.
3. La provincia di Napoli con L. 23.584.
4. Il comune di Napoli con L. 38.584.
5. La Camera di commercio e industria di Napoli con L. 3832.

L'Istituto « Casanova » fornisce i locali necessari alla scuola e ai suoi laboratori e officine e provvede alla loro manutenzione ed ai servizi attinenti di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Sono altresì destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e dei laboratori ed altri, nonchè gli assegni e sussidi che fossero eventualmente concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione della scuola è composto di due delegati per ciascuno degli enti indicati al precedente art. 2 e di quegli altri che concorressero al mantenimento della scuola stessa a sensi dell'art. 42 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Art. 4.

A comporre il primo Consiglio di amministrazione della scuola rimangono in carica fino al 31 luglio 1924 gli attuali componenti i Consigli di amministrazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » e della Regia scuola industriale « L. Vanvitelli ».

Il presidente del Consiglio di amministrazione della scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » assume le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione della Regia scuola industriale « Casanova ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 488, che fonda in Lodi una stazione sperimentale di praticoltura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di fondare in Lodi una stazione sperimentale di praticoltura;

Viste le deliberazioni del comune di Lodi in data 25 e 30 gennaio 1923, del Consorzio agrario cooperativo lodigiano in Lodi, in data 29 gennaio 1923, della Banca mutua popolare agricola di Lodi in data 26 gennaio 1923, della Camera di commercio e industria di Lodi 1° agosto 1922, della Camera di commercio e industria di Milano in data 18 luglio 1922, della Federazione italiana dei Consorzi agrari in data 15 novembre 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondata in Lodi una stazione sperimentale di praticoltura.

Essa avrà per iscopo il perfezionamento di razza delle principali foraggere coltivate in Italia e lo studio sperimentale, dal punto di vista agrario, di tutti i problemi inerenti alla coltivazione del prato.

Art. 2.

La Stazione è riconosciuta Ente morale consorziale autonoma, sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

Alle spese di impianto e di mantenimento della Stazione sarà fatto fronte:

a) col fondo di L. 1.000.000 proveniente dalla gestione del cessato Consorzio obbligatorio latticini di Milano, disposto a favore della erigenda Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi dal Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi con determinazioni 6 maggio 1921 e 18 febbraio 1922;

b) coi contributi dei seguenti Enti: comune di Lodi assegno continuativo di L. 3000; Consorzio agrario cooperativo lodigiano in Lodi L. 10,000 per il 1923 e di L. 3000 per gli anni 1924 e 1925; Banca mutua popolare agricola di Lodi L. 3000 per anni tre; Camera di commercio e industria di Lodi assegno continuativo di L. 3000; Camera di commercio e industria di Milano assegno continuativo di L. 3000 e Federazione italiana dei Consorzi agrari in Piacenza L. 3000 per anni tre;

c) con la eventuale assegnazione del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

Alla Stazione è preposta una Commissione amministratrice costituita d'un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e di uno per ciascuno degli Enti di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente o di quegli altri che intendessero far parte del Consorzio contribuendo con almeno annue L. 3000 per il periodo minimo di un triennio, del direttore della Stazione che avrà anche le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della stazione.

Art. 5.

L'organico della stazione è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dalla Commissione amministratrice su proposta del direttore.

Il posto di direttore, per la prima volta, potrà essere conferito per chiamata, nel qual caso la proposta motivata fatta dalla Commissione amministratrice deve essere approvata dal Ministero per l'agricoltura.

Successivamente, la nomina del direttore sarà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero.

Le condizioni di assicurazione del personale saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 6.

L'indirizzo scientifico-tecnico della Stazione spetta al direttore, il quale presenta annualmente alla Commissione amministratrice un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, nonchè, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero dal presidente della Commissione amministratrice

Art. 7.

Un regolamento proposto dalla Commissione ammi-

nistratrice è da approvarsi con decreto del Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione, determinerà il personale, il modo d'assunzione e le singole attribuzioni, stabilendo le misure degli stipendi e degli assegni e gli aumenti periodici, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso, e le norme disciplinari.

Art. 8.

In caso di cessazione e liquidazione della stazione, il patrimonio di essa dovrà essere esclusivamente devoluto a favore di analoghe istituzioni aventi di mira l'interesse generale agricolo, con quelle modalità che saranno deliberate dalla Commissione amministratrice d'accordo col Ministero per l'agricoltura, ferma l'osservanza di quelle eventuali disposizioni a cui fossero state subordinate le assegnazioni degli Enti consorziati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 509, che modifica alcuni articoli del regolamento 13 novembre 1919, n. 2431, sulla istruzione media commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;
Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 44, 46, 82 ed 85 del regolamento generale per la istruzione media commerciale approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2431, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

Art. 44. — In tutte le Regie scuole commerciali l'anno finanziario comincia con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 46. — Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il 31 maggio.

Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente. Deve pure essere, separatamente, allegato un esatto elenco di tutto il personale con la indicazione per ciascuno dello stipendio e degli altri assegni o indennità di qualsiasi natura che si presume esso dovrà percepire durante l'esercizio.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il mese di settembre.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero, farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 82. — I concorsi per i posti di direttore, di insegnante, di segretario-economo e di applicato di segreteria, sono giudicati da Commissioni scelte e nominate dal Ministro per l'industria e il commercio e composte come segue:

a) per il posto di direttore: di tre membri che siano o siano stati direttori di un Istituto o Scuola di grado superiore a quella per cui viene aperto il concorso;

b) per i posti di insegnante: di tre membri da scegliersi fra i professori che insegnino o abbiano insegnato in Istituti o Scuole, almeno di eguale grado, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine, o fra le persone che, nella stessa materia o in una materia affine, siano venute in meritata fama.

c) per i posti di segretario-economo: di tre membri, dei quali uno scelto fra i funzionari del Ministero di grado non inferiore a capo sezione; uno fra i professori di materie contabili di Istituti o scuole commerciali; uno, infine, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto o Scuola interessata;

d) per i posti di applicato di segreteria: di tre membri, dei quali, uno sarà il direttore dell'Istituto o scuola o chi per esso; uno scelto dal direttore stesso; uno, infine, designato dal Ministero.

Ai concorsi di cui ai commi *a)* e *b)* il Consiglio di amministrazione dell'Istituto o scuola interessata, può, ove lo creda, ed a proprie spese, far assistere un proprio rappresentante, senza voto deliberativo.

Coloro che, invitati a far parte delle Commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, saranno considerati come rinuncianti e sostituiti.

Art. 85. — Gli esami di concorso hanno luogo:

a) per i posti di direttore: per titoli, giusta le disposizioni dell'art. 100 del presente regolamento;

b) per i posti di insegnante: per titoli e per esami. Questi ultimi consistono sempre di una lezione la quale, a giudizio discrezionale della Commissione giudicatrice, può essere integrata da prove scritte o da prove pratiche di laboratorio. Le prove scritte hanno preferibilmente luogo quando si tratti di concorsi per insegnanti di lingue straniere; della computisteria e ragioneria; della tecnica commerciale. Le prove pratiche di laboratorio quando si tratti di concorso per l'insegnamento della merceologia;

c) per i posti di segretario-economo: per titoli e per esami. Questi vertono sulle materie indicate dal seguente art. 87, alle quali si aggiunge la dattilografia;

d) per i posti di applicato di segreteria: per titoli e per esami. Questi consistono in prove scritte di italiano e di aritmetica secondo i programmi delle Regie scuole commerciali di secondo grado e in prove di calligrafia e di scrittura a macchina.

Per i concorsi di cui ai commi c) e d) è titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli esami di concorso ai posti di direttore, di insegnante e di segretario-economo sono sempre tenuti presso il Ministero: quelli per applicato hanno luogo, di regola, presso l'Istituto o Scuola interessata.

E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno gli esami.

Chi non si presenti nei giorni fissati per le prove o manchi ad una di queste perde ogni diritto e la sua assenza viene considerata come rinuncia al concorso.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 82 e 85, modificati come è indicato nell'articolo precedente, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del presente decreto. Le disposizioni degli articoli 44 e 46 avranno, invece, efficacia dal 1° luglio 1923.

Sarà, dalle singole Scuole, chiuso il bilancio dell'esercizio corrente al 30 giugno 1923, ed il consuntivo per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1923 sarà presentato al Ministero non più tardi del 30 settembre seguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° marzo 1923, n. 538, che eleva la misura della tassa sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 554, che autorizza la Camera di commercio di Reggio Calabria ad imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio del distretto camerale e approva il relativo regolamento di riscossione;

Vista la deliberazione 15 giugno 1922 della suddetta Camera di commercio;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota della tassa da applicarsi sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale esercitata nel distretto della Camera di commercio di Reggio Calabria è stabilita nella misura massima di L. 2 per ogni cento lire di reddito netto di natura commerciale e industriale.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 2 del suddetto R. decreto 22 aprile 1915, n. 554, nonchè l'art. 2 del regolamento annesso allo stesso R. decreto, il quale resta in vigore per tutte le altre disposizioni in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 539, che dispone il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1923, sono soppressi;

1° il Segretariato generale del già Ministero del tesoro;

2° il Segretariato generale del Ministero delle finanze;

3° la Direzione generale del Demanio;

4° la Direzione generale del registro e delle ipoteche;

5° la Direzione generale degli Istituti di previdenza;

Art. 2.

E' istituita una Direzione generale del personale dei servizi speciali alla quale sono demandati tutti i servizi relativi ai personali dell'Amministrazione centrale e delle varie Amministrazioni provinciali dipendenti, nonchè i servizi di cui in appresso.

I personali delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, dei Monopoli industriali, del Demanio e delle Tasse, delle Dogane, delle Delegazioni del tesoro e della Ragioneria delle Intendenze di finanza continueranno ad essere amministrati dalle rispettive Direzioni generali; però i provvedimenti e le disposizioni di carattere generale e di massima saranno esclusivamente riservati alla Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

Art. 3.

I servizi della Direzione generale del registro e delle ipoteche passano alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, la quale prende la denominazione « Direzione generale del demanio e delle tasse ».

I servizi della Direzione generale del demanio saranno ripartiti fra la Direzione generale del demanio e delle tasse e il provveditorato generale dello Stato.

Art. 4.

Alla immediata dipendenza del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici è istituito l'Ufficio tecnico di revisione, col compito di provvedere alla approvazione e revisione tecnica o contabile dei progetti dei conti consuntivi dei lavori affidati agli Uffici tecnici di finanza.

L'Ufficio centrale di revisione dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette è abolito.

Art. 5.

Le attribuzioni demandate alle Divisioni 2ª e 3ª del cessato Segretariato generale del Ministero del tesoro, insieme con quelle concernenti i danni di guerra, i provvedimenti speciali per le terre liberate, i rapporti con i vari Enti speciali, già demandate alla Divisione 7ª della Direzione generale del tesoro, passano alla Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

Le attribuzioni già demandate alla Divisione 4ª del predetto Segretariato generale passano alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e i servizi delle pensioni demandati alla Divisione 5ª del detto Segretariato generale, alla Direzione generale del personale dei servizi speciali.

Art. 6.

Gli articoli 4, 5, 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, l'art. 3 del R decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848 e il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1002 sono abrogati.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto all'assegnazione e alla distribuzione dei servizi fra le varie Direzioni generali, attuando tutte le soppressioni o modificazioni che riterrà in armonia alle disposizioni dei precedenti articoli.

Con separato Nostro decreto sarà provveduto alla approvazione della pianta organica dei personali appartenti all'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1923

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, che modifica le circoscrizion delle provincie di Firenze e di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il circondario di Rocca San Casciano, attualmente appartenente alla provincia di Firenze, è aggregato alla provincia di Forlì.

Art. 2.

I prefetti di Firenze e di Forlì provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Nella provincia di Firenze si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che per effetto della nuova ripartizione aumentino di rappresentanza.

Art. 3

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Firenze e di Forlì relativi alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività e sarà provveduto a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 552, che reca disposizioni relative all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed *interim* per gli affari esteri, d'accordo con i Ministri delle finanze, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione Ministeriale di cui al R. decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, è soppressa.

Le funzioni che ad essa erano state attribuite sia col citato decreto-legge, sia col decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 1922, saranno esercitate dal commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato spetterà pure la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate dalle Autorità competenti e sui contratti d'alienazione in corso di esecuzione.

Art. 3.

Spetterà pure al detto commissario straordinario la nomina del terzo perito e del superarbitro in tutti i casi nei quali sia mancato l'accordo fra i periti nominati in esecuzione dei contratti di alienazione dei materiali residuati dalla guerra, anche se nei contratti sia stato diversamente disposto.

Art. 4.

Le medesime attribuzioni devolute al predetto commissario straordinario spettano al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria - per le alienazioni, in quanto possano risultare esuberanti, delle armi portatili e relative munizioni, e le artiglierie e relative munizioni, e degli esplosivi, salvo la vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi di legge.

Art. 5.

Il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sarà effettuato dal Ministero delle finanze.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
FEDERZONI.
OVIGLIO.
DE STEFANI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.
CARNAZZA.
ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, è abolito il monopolio dei fiammiferi ed è istituita in sua vece una imposta di produzione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848, nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione;

Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *E* ed è istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

Pei fiammiferi di legno parafinati:

in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);

in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).

Pei fiammiferi di legno solforati:

in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).

Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sarà variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.

Art 2

La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal Magazzino di ciascuna fabbrica.

Pei quantitativi esportati dal Regno sia per l'estero sia per le Colonie mediterranee sarà seguito il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato *E* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3.

È costituito un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti:

S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche:

già Boschiero e Gastaldi di Asti;
già Schiavoni e Ponzelli di Iesi;
già L. Pizzoli e figli di Bologna;
già fratelli Taddei di Fucecchio;
già G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);
già fabbrica Italiana fiammiferi di Napoli;
già L. De Antoni e C. di Este;
già Società Anonima Umbra di Perugia;
già Abbona e Romagna di Moncalieri;
già A. Dellachà di Moncalieri;
già L. Demedici di Piobesi Torinese;
già L. Baschiera e C. di Venezia.

S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche:

già fratelli Terioli di Bari;
già Nicola Mele di Bari;
già eredi Papa di Lonato;
già G. Remonda di Carignano;
già G. Remonda di Carmagnola;
Santini Vittorio di Viterbo;
Fabiani Arturo di Fondi;
Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadino;
Antinucci Amram di Belfiore;
Palma Prati di Rubiera;
Fratelli Macii di Empoli;
Lambertucci Fortunato di Colle Val D'Elsa.

Papetti Pietro di Veroli.
Listanti Francesco di Rieti.
Glionna Carlo di Spinazzola.
Pascucci e Rasponi di Gambettola.
Rasponi Calisto di Rimini.
Fiaschi Antelmo di Sarteano.
Duca Ernesto di Chiaravalle.
Labellarte Vitantonio di Valenzano.
Massari Francesco di Bari.
Marsiglia Vincenzo di Benevento.
Ardillo Pasquale di Valenzano.
Baldani e Carnaroli di Fano.
Perlingieri Raffaele di Benevento.
Gentili Umberto di Macerata.
Pandolfi Antonio di Pontedera.
Rosselli Ugo di Empoli.
S. A. Maddalena Coccolo di Udine
Machella Romeo di Macerata.
Ceschini Pietro di Pausula.
Comandini Filippo di Cesena.
Mastroserio Donato di Valenzano.
Labellarte Fratelli di Valenzano.
Gigliobianco e C. di Carbonara.
Losacco Nicola di Bari.
Massari Giuseppe di Bari.
Coltorti e Bisacca di Foligno.
Sorgato Fortunato di Reggio Emilia
De Nigris Giuseppe di Benevento.
Massari Enrico di Benevento.
Borrelli Giovanni di Benevento.
Taccini Fratelli di Livorno.
Lapi Guido di S. Croce sull'Arno.
Cavuoto Pasquale di Montesarchio.
De Vincenzo Nicola di Valenzano.
Tomaselli Pasquale di Nola.
Morandi e C. di Castelfranco Emilia.

Società in accomandita semplice F. Lavaggi e Figlio per le sue fabbriche già Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato, F.lli Lavaggi di Trofarello.

Società in accomandita semplice « L'Alpina » di Torino, per la sua fabbrica di S. Benigno Canavese.

Recchia Angelo di Verona.
Bresciani Adele di Verona.
Faraci Filippo di Mazzarino.

Società anonima Fiammiferi di Torino (S. A. F. T.) per la sua fabbrica di Torino.

Faldetta Saita di Calogero di Canicattì.
Delfo Salvatore di Palermo.
Santonocito Emanuele di Palermo.
Sabatini Maria, vedova Dolfi, di Borgo S. Lorenzo.
« Libia » Eredi Vivante di Teramo.

A tale Consorzio è affidata la fabbricazione e la ven-

dita dei fiammiferi occorrenti pel consumo nel Regno; esso funzionerà con le norme stabilite dalla convenzione annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale.

Art. 4.

E' stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).

Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

La mancanza della marca contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sarà punita con una multa fissa di lire mille e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.

Art. 5.

Al Consorzio di cui al precedente art. 3 sarà consegnato un quantitativo di marche contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.

Dell'uso di tali marche sarà dal Consorzio reso conto mensilmente.

Il Consorzio, sotto la sua assoluta responsabilità, provvederà alla distribuzione delle marche alle singole fabbriche.

Il Consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che è stabilita dalla unita convenzione.

Art. 6.

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita Commissione di cui farà parte anche un rappresentante del Consorzio.

La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto.

Art. 7.

Per ogni quantità di fiammiferi importata è dovuta oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.

Resta altresì in vigore la disposizione dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771, riguardante il dazio comunale sui fiammiferi: Il Consorzio assumerà a suo carico il canone annuo che per tale titolo è corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

CONVENZIONE fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per l'esercizio della vendita dei fiammiferi in Italia e nelle colonie.

Art. 1.

È costituito, con atto notarile in data 3 marzo 1923, rogito cav. dott. Federico Antonio Fenini fu Cesare, R. notaio, residente in Milano, un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi qui elencate e cioè:

S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano per le sue fabbriche:

- già Boschiero e Gastaldi di Asti;
- già Schiavoni e Ponzelli di Iesi;
- già L. Pizzoli e figli di Bologna;
- già Fratelli Taddei di Fucecchio;
- già G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);
- già Fabbrica italiana fiammiferi di Napoli;
- già L. De Antoni e C. di Este;
- già Società anonima umbra di Perugia;
- già Abbona e Romagna di Moncalieri;
- già A. Dellachà di Moncalieri;
- già L. De Medici di Piobesi Torinese;
- già L. Baschiera e C. di Venezia.

S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche:

- già Fratelli Terioli di Bari;
- già Nicola Mele di Bari;
- già Eredi Papa di Lonato;
- già G. Remonda di Carignano;
- già G. Remonda di Carmagnola.

Santini Vittorio di Viterbo.
Fabiani Arturo di Fondi.
Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadino.
Antinucci Amram di Belfiore
Palma Prati di Rubiera.
Fratelli Macii di Empoli.
Lambertucci Fortunato di Colle Val d'Elsa.
Papetti Pietro di Veroli.
Listanti Francesco di Rieti.
Glionna Carlo di Spinazzola.
Pascucci Rasponi di Gambettola.
Rasponi Calisto di Rimini.
Fiaschi Antelmo di Sarteano.
Duca Ernesto di Chiaravalle.
Labellarte Vitantonio di Valenzano.
Massari Francesco di Bari.
Marsiglia Vincenzo di Benevento.

Ard'llo Pasquale di Valenzano.
Baldani e Carnaroli di Fano.
Perlingieri Raffaele di Benevento.
Gentili Umberto di Macerata.
Pandolfi Antonio di Pontedera.
Rosselli Ugo di Empoli.
S. A. Maddalena Coccolo di Udine.
Machella Romeo di Macerata.
Ceschini Pietro di Pausula.
Comandini Filippo di Cesena
Mastroserio Donato di Valenzano.
Labellarte Fratelli di Valenzano.
Gigliobianco e C. di Carbonara.
Losacco Nicola di Bari.
Massari Giuseppe di Bari.
Coltorti e Bisacca di Foligno.
Sorgato Fortunato di Reggio Emilia.
De Nigris Giuseppe di Benevento.
Massari Enrico di Benevento.
Borrelli Giovanni di Benevento.
Toccini Fratelli di Livorno.
Lapi Guido di Santa Croce sull'Arno.
Cavuoto Pasquale di Montesarchio.
De Vincenzo Nicola di Valenzano.
Tommaselli Pasquale di Nola.
Morandi e C. di Castelfranco Emilia.
Società in accomandita semplice F. Lavaggi e figlio per le sue fabbriche: Già Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato F Lavaggi di Trofarello.
Società in accomandita semplice « L'Alpina » di Torino per la sua fabbrica di San Benigno Canavese.
Recchia Angelo di Verona.
Bresciani Adele di Verona.
Faraci Filippo di Mazzarino.
Società anonima fiammiferi di Torino (S. A. F. T) per la sua fabbrica di Torino.
Delfo Salvatore di Palermo.
Santonocito Emanuele di Palermo.
Faldetta Saita di Calogero di Canicattì
Sabatini Maria ved. Dolfi di Borgo San Lorenzo.
« Libia » Eredi Vivante di Teramo.

Esso sotto la denominazione « Consorzio industrie fiammiferi » ha la sua sede legale in Roma.

Tutte le fabbriche di fiammiferi finora fornitrici di fiammiferi al Monopolio possono concorrere entro un mese dalla data di questa Convenzione a costituire il Consorzio accettandone lo statuto e la Convenzione; quelle fra esse che non intendessero di aderire al Consorzio conservano soltanto la facoltà di produrre fiammiferi destinati all'estero.

Art. 2

Il Consorzio seguendo le disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha le seguenti finalità:

1° assumere la fabbricazione e lo smercio dei fiammiferi al pubblico in Italia e Colonie mediterranee;

2° garantire, mediante prestazione di apposita cauzione di dodici milioni di lire in contanti o rendita italiana o altri titoli garantiti dallo Stato, il pagamento all'Erario nazionale della imposta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini prescritti.

Art. 3.

Il pagamento della imposta di fabbricazione dei fiammiferi di cui all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, sarà effettuato mediante versamento nelle Casse dello Stato. Le somme corrispondenti ai quantitativi che risulteranno fabbricati ed usciti dai magazzini di ciascuna fabbrica con destinazione per lo interno del Regno, saranno versate entro i primi quindici giorni di ciascun mese ed in corrispondenza dei quantitativi fabbricati ed usciti dai magazzini di ciascuna fabbrica nel mese immediatamente precedente.

I documenti (fatture, distinte, quietanze, ecc.) relativi a tale versamento sono esenti da tassa di bollo, ma quelli riguardanti la distribuzione dei generi ai rivenditori od altri organi di vendita sono soggetti a tassa di bollo nella parte di somma corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita e l'imposta di fabbricazione.

Pei generi destinati alle Colonie Mediterranee il Consorzio dovrà consegnare (franco ai porti d'imbarco) le quantità che gli verranno richieste. Per quelli destinati all'estero sarà seguito il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato *E* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 4

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, in ogni momento e coi mezzi che riterrà più acconci, la consistenza dei magazzini delle singole fabbriche e la regolarità dei quantitativi spediti e delle marche contrassegno impiegate ai sensi del disposto degli articoli 4 e 5 del Regio decreto 11 marzo 1923, num. 560.

E' pure in facoltà dell'Amministrazione di constatare la qualità del genere messo in vendita dalle fabbriche che deve essere conforme ai campioni consegnati e collaudati dall'Amministrazione e depositati presso di essa. In caso di contravvenzione la Amministrazione governativa, udito il parere della Commissione per tale di cui all'art. 6, applicherà le sanzioni che saranno da essa state deliberate.

Art. 5.

È in facoltà del Consorzio di distribuire come meglio crede fra le varie fabbriche la produzione del quantitativo occorrente al consumo nell'interno del Regno e nelle colonie rimanendo l'Amministrazione finanziaria completamente estranea ai rapporti che passano tra il Consorzio e le fabbriche consorziate.

Così pure il Consorzio è libero di stabilire le pattuizioni che regoleranno i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso e le fabbriche consorziate nei riguardi del prezzo da attribuirsi ai prodotti somministrati da queste ultime.

Art. 6.

Il prezzo di vendita dei fiammiferi al pubblico nell'interno del Regno resta invariato.

Variazioni potranno soltanto essere fatte in base a parere di apposita Commissione tecnico-amministrativa nominata dal Ministro delle finanze e della quale farà parte anche un rappresentante del Consorzio scelto da esso. Se questa scelta non avvenisse il Ministero nominerà il rappresentante del Consorzio.

Le eventuali variazioni di prezzo e la eventuale revisione della misura della imposta di fabbricazione saranno fatte, con decreto del Ministro delle finanze, ogni due anni.

Il prezzo stabilito dal decreto Ministeriale è un prezzo massimo ed è in facoltà del Consorzio di vendere a meno.

Art. 7.

La vendita dei fiammiferi al pubblico nel Regno sarà fatta dal Consorzio a mezzo dei rivenditori di generi di monopolio e degli esercenti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alle condizioni che verranno stabilite d'accordo col Ministero delle finanze.

I rivenditori che non accettassero tali condizioni decadranno dalla concessione loro fatta ed il Consorzio sarà libero di provvedere altrimenti allo smercio dei fiammiferi.

Art. 8.

Per la distribuzione e vendita dei fiammiferi ai rivenditori ed esercenti il Governo dà licenza al Consorzio di valersi dell'opera dei gestori degli uffici di vendita ed a costoro di prestarvisi.

Ai rapporti che, per tale oggetto, possono intercedere tra il Consorzio ed i gestori predetti, l'Amministrazione finanziaria rimane completamente estranea e non assume alcuna responsabilità nè diretta nè indiretta. Essa soltanto consente che i gestori in parola continuino a far uso per la custodia dei fiammiferi, dei locali ora adibiti a magazzino dei generi di monopolio, a tutto rischio loro e del Consorzio per i danni di incendi e per quelli qualsiansi che possono derivarne ad altri generi di monopolio.

Il Ministero si riserva la facoltà di revocare ognora questa licenza

Art. 9.

Lo Stato si impegna a fissare i prezzi di vendita al pubblico tanto degli accenditori quanto delle pietrine focaie in misura tale da non costituire una concorrenza allo smercio dei fiammiferi.

Se lo Stato si persuaderà della convenienza di rinunziare anche a questo monopolio, darà la preferenza della concessione della fabbricazione e vendita di questi articoli a parità di condizioni al Consorzio.

Art. 10.

Lo Stato si obbliga a non consentire la istituzione di nuove fabbriche di fiammiferi e loro surrogati finchè vige la presente Convenzione.

Art. 11.

Il Consorzio si obbliga di assumere a suo carico il servizio della pubblicità sulle scatole di fiammiferi a favore dello Stato con le modalità da stabilirsi d'accordo col Ministero delle finanze.

Questa pubblicità potrà aver luogo anche sugli involucri di genere prodotto per l'esportazione dal Regno.

A titolo di compenso per tale servizio sarà devoluto al Consorzio il 10 per cento, al netto della provvigione corrisposta agli agenti, dello ammontare complessivo dei contratti stipulati annualmente per questo genere di pubblicità.

Art. 12

Deficienze di scorte per la vendita all'interno del Regno, o per le Colonie Mediterranee daranno luogo a multa di cui l'ammontare sarà fissato dalla Commissione di cui all'art. 16 ed, eventualmente, anche alla rescissione della Convenzione con determinazione dei danni a favore del Governo nella misura stabilita dalla predetta Commissione.

Art. 13.

Il Consorzio resta obbligato alla osservanza delle leggi sanitarie ed igieniche concernenti la fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 14.

Il Consorzio soltanto con il consenso del Ministero potrà modificare il tipo e le caratteristiche delle scatole, buste, ecc., ugual cosa dicasi per le dimensioni e i calibri dei fiammiferi

Art. 15.

Nel caso di aumento degli attuali dazi doganali su materie prime occorrenti direttamente alla produzione dei fiammiferi, la differenza in più dei dazi medesimi su quelli attuali sarà rimborsata al Consorzio. Lo stesso dicasi per i dazi comunali che avessero da colpire i fiammiferi.

Inversamente ed analogamente sarà pure tenuto conto di riduzioni sugli attuali dazi doganali.

Art. 16.

Qualsiasi controversia fra Consorzio e Ministero delle finanze che non possa essere composta bonariamente, sarà inappellabilmente risoluta da un comitato composto:

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante del Consorzio;

di un magistrato da nominarsi dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 17.

Il Consorzio non potrà eccepire come scusanti sue inadempienze: nè scioperi nella industria, nè incendi. Ma in questi casi, avrà facoltà d'importare i fiammiferi dall'estero in franchigia di dazio.

Eccezioni di inadempienza per forza maggiore diverse dai casi predetti saranno valide soltanto se riconosciute tali dal Comitato di cui all'art. 16.

Art. 18.

La presente convenzione avrà la durata di anni nove a datare dal 1° giugno 1923 e potrà essere rinnovata per consenso delle parti previ accordi da prendersi entro sei mesi dalla scadenza.

Addì 6 marzo 1923.

Pel Consorzio industrie fiammiferi:

firmato: *Giulio Luigi Mascarello* del fu Efisio.
» *Antonio Pandolfi* di Benedetto.
» *Federico Perlingieri* di Raffaele

Visto, *il ministro delle finanze*
DE STEFANI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 477, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi 20 novembre 1920, relativo all'ordinamento dei Consorzi provinciali granari;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1921, che stabilisce le modalità della liquidazione dei Consorzi suindicati;

Visto l'art. 4 del decreto predetto, col quale si fa riserva di emanare le norme per la erogazione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi;

Ritenuta la opportunità di emanare le norme per la sistemazione dei rapporti di debito e credito fra i Comuni ed i Consorzi granari e fra questi e lo Stato, nonchè quelle per la erogazione di tali utili e per l'accollo delle perdite;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai Comuni del Regno che si trovano nella impossibilità di far fronte con i mezzi ordinari del bilancio al pagamento del loro debito verso i Consorzi provinciali granari è concesso di provvedervi in un termine non superiore a quindici anni mediante versamenti rateali ad annualità costante comprensiva della quota di capitale e degli interessi calcolati al tasso legale civile, da effettuarsi con delegazioni della sovraimposta fondiaria o di altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Entro il suddetto limite, il periodo di ammortamento è fissato in relazione alla entità del debito ed alla condizione finanziaria del Comune, nei modi di cui all'art. 4.

Art. 2.

Le singole delegazioni sono rilasciate a favore della Gestione di liquidazione o di stralcio del Consorzio granario creditore.

Art. 3.

Qualora il Comune non provveda al rilascio delle delegazioni nei termini stabiliti, o non promuova, ai sensi dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, l'aumento della sovraimposta eventualmente occorrente, provvede la Giunta provinciale amministrativa, a norma degli articoli 219 e 220 di detta legge.

Art. 4.

Le domande per la ratizzazione di cui al precedente art. 1 sono dai Comuni trasmesse, pel tramite della Prefettura, entro il 30 giugno 1923 per i debiti già accertati, ed entro due mesi dalla data di comunicazione dell'accertamento definitivo, per i debiti non ancora liquidati, al Ministero delle finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra - Servizio stralcio approvvigionamenti e consumi), che deciderà insindacabilmente in merito, determinando anche la durata del termine.

Le domande devono essere corredate:

a) delle relative deliberazioni consigliari approvate dalla Giunta provinciale amministrativa;

b) dei relativi piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di concessione della ratizzazione;

c) del motivato rapporto della prefettura, dal quale risulti in modo non dubbio che il Comune non è in grado di far fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio al pagamento delle somme dovute al Consorzio granario.

Art. 5.

Qualora i debiti dei Consorzi provinciali granari verso lo Stato non vengano estinti integralmente con le attività mobiliari e col ricavato dell'alienazione degli immobili dei Consorzi stessi, il saldo sarà effettuato mediante cessione allo Stato dei crediti dei Consorzi verso i Comuni della provincia accertati e sistemati ai termini degli articoli precedenti. A seguito di tale cessione, le singole Delegazioni saranno intestate sino alla concorrenza del debito residuale verso lo Stato a favore del Ministero delle finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra - Servizio stralcio approvvigionamenti e consumi).

Art. 6.

Gli eventuali utili dei Consorzi granari, derivanti da tutte le gestioni svoltesi dal dicembre 1914 in poi, sono devoluti allo Stato.

Art. 7.

Dopo la chiusura della liquidazione e l'approvazione del relativo conto, per i Consorzi provinciali granari che risulteranno in perdita tenendo conto di tutte le gestioni dal dicembre 1914 in poi, il relativo onere viene ripartito fra tutti i Comuni della Provincia, ad eccezione delle perdite verificatesi dopo il 30 settembre 1919 nella gestione dell'azienda speciale istituita a norma dell'art. 12 del R decreto 15 agosto 1919, numero 1448, le quali vanno ripartite soltanto fra i Comuni che hanno aderito a detta azienda speciale.

In entrambi i casi, alla ripartizione delle perdite, che è fatta in base al numero degli abitanti di ciascun Comune accertato nel censimento del 1921, provvede il prefetto con determinazione non soggetta ad alcun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 8.

Ai Comuni che si trovano nell'impossibilità di far fronte con i mezzi ordinari di bilancio al pagamento delle rispettive quote di perdita, è concesso di provvedervi nel termine e con le modalità, garanzie e sanzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 in quanto siano applicabili.

Art. 9.

E' demandato al Ministro delle finanze di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Messina.

SIRE!

A causa del profondo mutamento delineatosi nell'opinione pubblica, in seguito agli avvenimenti politici dello scorso novembre, l'Amministrazione comunale di Messina, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha presentato le dimissioni.

Per assicurare la continuità dei servizi, il prefetto ha provvisoriamente affidato la gestione del Comune ad un suo commissario.

Allo scopo di facilitare l'orientamento dei partiti locali, prima della convocazione dei comizi, dai quali dovrà sorgere la nuova rappresentanza cittadina, appare necessario un congruo periodo di gestione straordinaria della civica azienda.

Mi onoro, perciò, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra il decreto con cui si provvede allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Messina è sciolto.

Art. 2.

Il signor maggiore generale Eduardo Donza è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del predetto testo unico.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 2

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Las Palmas (Canarie);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Las Palmas (Canarie) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione

Roma, 21 marzo 1923.

Pel ministro
LUTRARIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendo considerati sospetti di infezione fillosserica i comuni di Mordano, Anzola dell'Emilia, Budrio, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castelmaggiore, Granarolo, Camugnano, Castel d'Aiano, Castiglione de' Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Pian del Voglio, Bagni della Porretta, in provincia di Bologna, sono state, con decreto 24 marzo 1923, estese al territorio dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

1° AVVISO

Il signor Beghè Alfredo fu Carlo, domiciliato in Massa ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 39863 di L. 35 cons. 3,50 % (1902) intestata a Iacono Mario fu Giovanni domiciliato in Spezia (Genova) ceduta con attergato 10 maggio 1922, a firma del titolare autenticata dal notar Garibotti di Spezia a favore di Beghè Carlo fu Carlo, mentre che come si dichiara, doveva essere ceduta al predetto sig. Beghè Alfredo fu Carlo.

In analogia al disposto dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che, trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla operazione di tramutamento al portatore richiesta dal detto signor Beghè Alfredo.

Roma, 22 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **1ª Pubblicazione.** **Elenco n. 31.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	128684	52 50	Cecchini *Maria* fu Luigi moglie di Severi Luigi di G. Battista, domiciliata in Roma, vincolata	Cecchini *Cecilia Maria* fu Luigi ecc. come contro
Cons. 5 0/0	185907	600 —	Fenu Cesare fu *Elisio*, dom. a Gonnosfanadiga (Cagliari)	Fenu Cesare fu *Efisio*, dom. come contro
»	272912	175 —	Malinconico Alma di Michele, *nubile*, dom. a Nocera Inferiore (Salerno)	Malinconico Alma di Michele, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
3,50 0/0 (1902)	23763	31 50	Congregazione di carità di Vallada (Belluno), pel legato del fu sacerdote Giovanni Batta della Zassa. Con usufrutto vitalizio congiuntivo a Donadon Antonia fu Osvaldo, ved. Prian Angelo, e Andrich Orsola fu *Marco Antonio*, ved. di *Della Zassa* Giuseppe	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio congiuntivo a Donadon Antonia fu Osvaldo ved. di Prian Angelo e Andrich Orsola fu *Antonio* ved. di *Zassa* Giuseppe
Cons. 5 0/0	143970	1500 —	*Ruggeri* Giuseppina Pia di Cristofaro, nubile, dom. a Trapani	*Ruggieri* Giuseppina Pia ecc. come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1923. *Per il direttore generale*: CAPUTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** *Elenco n. 32.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	329353	122 50	Lattes Claudina di *Samuele Angelo*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Venezia	Lattes Claudina di *Abramo Samuele Angelo*, minore, ecc. come contro
Cons. 5 0/0	69320	105 —	Parander Carlo Alberto fu Giovanni, dom. a Luserna S. Giovanni (Torino)	Parander Carlo Alberto fu Giovanni, *minorenne*, dom. come contro
»	103387	750 —	Lizzoli *Teresa* fu Giovanni, moglie di Roselli Oreste, dom. a Novara; con usufrutto ad *Omodeo* Zorini Vittoria fu Vincenzo, ved. Lizzoli, dom. a Novara	Lizzoli *Erminia Teresa*, ecc. come contro; con usufrutto ad *Omodei*, ecc. come contro
3,50 0/0	177735	38 50	*Gariglietti* Luigi di Domenico, dom. a Corio Canavese (Torino)	*Gariglict-Brachet* Luigi, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 marzo 1923. *Per il direttore generale*: CAPUTO.

INSERZIONI

Tramvie elettriche della Spezia

Società italiana di industrie elettriche

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di convocazione d'assemblea, pubblicato a pag. 2242 della *Gazzetta ufficiale* n. 62, del 15 marzo 1923, il comma 6° dell'ordine del giorno, essendo stato stampato erroneamente si riproduce integralmente qui appresso per rettifica:

« 6. Eventuale determinazione del numero degli amministratori e nomina degli stessi, oppure nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei suoi o loro poteri ».

Società anonima Ignea

per il commercio dei carboni

Capitale sociale L. 300.000 - versato tre decimi

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

In base all'art. 184 Codice commercio i signori azionisti sono convocati il giorno 14 aprile p. v. alle ore 15 nella sede sociale Piazza Grillo Cattaneo, n. 6/8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Comitato esecutivo sull'andamento commerciale e finanziario dell'azienda.
2. Proposta dello stesso circa operazioni da compiersi nello espletamento dell'obbietto sociale.
3. Dimissioni del presidente, di tre amministratori e di un sindaco effettivo.
4. Elezioni in sostituzione dei dimissionari.
5. Modificazione agli articoli 3, 17, 21 dello statuto sociale.
6. Varie.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti, a norma di quanto è stabilito all'art. 11 dello statuto sociale, dovranno depositare i certificati provvisori nella Cassa della sede sociale almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

I sindaci.

12255 — A pagamento.

Canapificio Centese Calisto Govoni

Società anonima

Capitale versato L. 3.000.000 —

SEDE IN CENTO (Ferrara)

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti del Canapificio Centese Calisto Govoni, Società anonima, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 aprile 1923, nella sede sociale in Cento, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione degli articoli 1, 26, 30 e 32 dello statuto sociale.
2. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale in Cento e presso la Banca piccolo credito di Ferrara.

Cento, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12258 — A pagamento.

Comune di Chignolo Po

Associazione mutua per il servizio medico-chirurgico

Assemblea generale ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 aprile 1923, alle ore 14, nella sala del Consiglio comunale, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del conto consuntivo del 1922.
2. Approvazione del bilancio preventivo del 1923.
3. Nomina delle cariche.
4. Eventuali.

N. B. L'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Chignolo Po, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12264 — A pagamento.

" R. E. I. S. A. "

Rappresentanze - Esportazioni - Industrie

Società anonima

Sede in Firenze

Via Pecori 3

Capitale sociale L. 655.000

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 16, presso la sede in via dei Pecori n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società.
2. Eventuale nomina del liquidatore, determinazione dei suoi poteri e del compenso.

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il numero legale, l'assemblea potrà deliberare in seconda convocazione un'ora dopo della prima qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le azioni debbono essere depositate almeno 5 giorni innanzi la data dell'assemblea presso la Cassa della Società.

Firenze, 24 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12292 — A pagamento.

Convocazione di assemblea straordinaria

della Società anonima " La Tutela "

Capitale L. 716.000

SEDE SOCIALE MILANO

I signori azionisti sono invitati ad un'adunanza straordinaria in Milano, via Camperio n. 9, per il giorno 12 aprile 1923, a ore 10, in prima convocazione, e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza
2. Nomina dei consiglieri e dei sindaci supplenti rinunziatari.
3. Modificazioni all'art. 22 dello statuto sociale.
4. Riduzione del capitale di L. 604.000 conferito dalla Società in accomandita in ordine all'atto costitutivo 14 settembre 1922 - aumento del capitale sociale.

Per intervenire all'adunanza i possessori di azioni dovranno depositare le azioni presso la sede sociale, almeno 5 giorni avanti dell'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

12306 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 20 febbraio 1923

ATTIVO.

		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1.382.925.706 88	+	21.936
Portafoglio su piazze italiane	4.379.349.609 43	—	43.566
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13.152.945 96	+	2.487
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.679.698.073,74 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.039.698.073 74	—	69.076
Titoli	406.340.829 21	—	549
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	146.692.051 71	—	7.607
Conti correnti attivi (nel Regno L. 216.946.703,96; all'estero L. 680.598.127,98)	897.544.831 94	—	34.946
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	344.249.033 19	+	1.429
Partite varie	1.474.130.121 04	+	6.474
Sofferenze	965.154 24	+	288
Spese dell'esercizio	5.749.984 86	+	374
Totale . . .	16.726.867.742 20	—	122.756
Depositi	36.261.893.020 46	—	744.537
Totale generale . . .	52.988.760.762 66	—	867.293

PASSIVO.

Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	13.049.861.950 —	—	241.712
Debiti a vista	770.970.515 60	+	102.370
Depositi in conto corrente fruttifero	936.812.902 87	—	40.174
Conti correnti passivi	82.081.085 09	—	130
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	184.932.069 71	+	40.878
Partite varie	1.334.709.254 32	+	10.627
Rendite dell'esercizio	67.474.552 28	+	5.385
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	16.726.867.742 20	—	122.756
Depositanti	36.261.893.020 46	—	744.537
Totale generale . . .	52.988.760.762 66	—	867.293

Riserva.

Oro	884.975.045 22
Argento	75.828.856 04
Valute equiparate	669.279.017 81
Totale della riserva . . .	1.630.082.919 07

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.630.082.919 07
Attività diverse	11.419.779.030 93
	13.049.861.950 —

Eccedenza di garanzia L. 877.576.205.50 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0|0 pei debiti a vista) alla circolazione 22,24 0|0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro		L.	79.876.187 84	L. 91.011.008 81
Argento	scudi al titolo di 900|1000 a corso legale L. 9.557.765 — ; monete divisionali a corso legale e vergine » 1.577.065 —	»	11.134.830 —	

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

12301 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 20 febbraio 1923.

ATTIVO.			DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	467.149.466 50	+	5.578
Portafoglio su piazze italiane	1 237.372.330 75	+	18.214
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148 000 000 —		—
Portafoglio sull'estero	32.965.040 79	+	24
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1 218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 384.999.637,69 . al Tesoro L. 94.000.000 —)	478.999.637 69		795
Titoli	151.239.953 86	—	247
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	52.357.741 64	—	131
Conti correnti attivi (nel Regno L. 54.027.344,15 ; all'estero L. 35.422.555,91)	89 449.900 06		4 002
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	5.152.106 04		5 152
Partite varie	542.959.833 43	—	23 573
Sofferenze	867.443 50		238
Spese dell'esercizio	2.942.793 44	+	176
Totale . . .	4.427.884.247 70		6.722
Depositi	4.639.614.666 35	—	1.103
Totale generale . . .	9.067.498.914 05		5.619

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	104.954.821 95		—
Circolazione	3 269.901.675 —	—	11.922
Debiti a vista	178 506.274 26		2.716
Depositi in conto corrente fruttifero	304.701.861 43	+	9.776
Conti correnti passivi	35.216.682 —	+	2.850
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	9.380.999 61	—	2.330
Partite varie	451.579.819 19	+	3.538
Rendite dell'esercizio	23.582.114 26	+	2.091
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale . . .	4 427.884.247 70		6.722
Depositanti	4 639.614.663 35	—	1.103
Totale generale . . .	9 067.498.916 67		5.619

Riserva.	
Oro	202.477 932 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65.835.561 45
Totale della riserva . . .	298.453.532 17

Garanzia dei biglietti in circolazione	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	298.453.532 17
Attività diverse	2 971.448.142 83
	3 269.901.675 —

Eccedenza di garanzia L. 279.508.894 55 *(per memoria)*.
Rapporto della riserva alla circolazione : 16 12 °/₀ **al netto di quella per conto dello Stato.**

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

12302 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 20 febbraio 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (*Migliaia di lire*)	
Cassa	127.333.003 75	—	8.829
Portafoglio su piazze italiane	249.901.791 22	—	1.629
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13.071.021 85		—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 122.530.843,16; al Tesoro L. 31.000.000)	153.530.843 16	+	880
Titoli	49.470.448 85		—
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	+	340
Conti correnti attivi (nel Regno L. 47.689.517,26; all'estero L. 12.510.642,70)	60.200.159 96	+	383
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	85.724.219 22	+	39.697
Partite varie	84.699.099 45	+	3.649
Sofferenze	108.973 15	+	6
Spese dell'esercizio	1.853.825 29	+	85
Totale ...	1.243.038.862 02	+	34.588
Depositi	1.423.400.817 30	+	2.870
Totale generale ...	2.666.439.679 32	+	37.458

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —		—
Massa di rispetto	21.360.869 34		—
Riserva straordinaria	8.251.487 65		—
Circolazione	712.044.675 —	+	5.213
Debiti a vista	114.112.327 47	—	2.426
Depositi in conto corrente fruttifero	100.881.610 68	+	477
Conti correnti passivi	8.014.421 19	+	179
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	89.343.342 64	+	36.614
Partite varie	173.174.253 12	—	11.395
Rendite dell'esercizio	3.855.874 93	+	1.074
Utili netti dell'esercizio precedente	—		—
Totale ...	1.243.038.862 02	+	34.588
Depositanti	1.423.400.817 30	+	2.870
Totale generale ...	2.666.439.679 32	+	37.458

Riserva.

Oro	39.443.467 09
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	25.142.323 24
Totale della riserva ...	74.163.675 33

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	74.163.675 33
Attività diverse	637.880.999 67
	712.044.675 —

Eccedenza di garanzia L. 209.463.616,04 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 24.18 %

Per il direttore generale
PALMERI.

Il ragioniere generale
MENANDA.

12303 — A pagamento

BANCA DELL'ESERCENTE

Società Anonima Cooperativa

Capitale illimitato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria il 15 aprile 1923, alle ore 9,30, in piazza di Pietra n. 40 p. p. per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione del nuovo statuto.
3. Elezioni delle cariche sociali.

Roma, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12304 — A pagamento.

" Anonima Società Esportatori agrumi "

SEDE IN CATANIA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 9 ant., in prima convocazione, e per il giorno 15 stesso mese, alle ore 10, in seconda convocazione, nei locali sociali, siti in Catania, via Spadaccini, n. 16, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1922.
4. Elezione amministratori uscenti.
5. Elezione Collegio sindacale.

Per il Consiglio d'amministrazione
P. Luigi Rapisardi.

12305 — A pagamento.

Banca italo-olandese

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Genova

Capitale L. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 19 aprile 1923, in Genova, nella sede sociale, Piazza Grimaldi, n. 1, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e modalità della emissione delle nuove azioni.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni 10 giorni prima nella Cassa sociale.

Qualora la prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 20 aprile alla medesima ora.

Genova, 19 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12307 — A pagamento

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

AVVISO

I soci della Cassa di risparmio di Civitavecchia sono convocati in assemblea generale ordinaria a tenore degli articoli 8, 10, 11 dello statuto sociale per il giorno 31 marzo 1923, ore 11, nella sede dell'Istituto, in via Cencelle, n. 4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
2. Nomina di soci.
3. Nomina di quattro consiglieri pel quadriennio 1923-926.
4. Nomina di un consigliere in sostituzione del sig. Anselmo Ceccarelli, dimissionario.
5. Nomina ed emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

Modifica allo statuto.

Occorrendo, la seconda convocazione verrà fissata con altro avviso.

Civitavecchia, 21 marzo 1923.

Il presidente
Vincenzo Giacomini.

12325 — A pagamento.

Cooperativa di consumo macchinisti e fuochisti F. S.

ROMA

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 15 aprile 1923, alle ore 8 1/2 in prima convocazione ed alle ore 9 1/2 in seconda convocazione nei locali del Cinematografo Marconi in piazza Vittorio Emanuele per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio.
3. Relazione morale e finanziaria del Consiglio.
4. Relazione dei sindaci.
5. Rinnovazione delle cariche sociali.
6. Modifiche dello statuto.
7. Varie

Per il presidente
Fiorentini Giuseppe.

12326 — A pagamento.

Società anonima cooperativa Spes

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sala della presidenza del Tribunale supremo di guerra e marina in piazza Cairoli, Roma, il 17 aprile 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci e approvazione del bilancio.
3. Conferma nomina dell'amministratore comm. Mininni Giuseppe per il periodo in cui ha sostituito l'amministratore dimissionario tenente colonnello Arisio Mario, e nomina dei consiglieri decaduti dalla carica: ten. gen. S. E Vanzo Augusto, Sua Eccellenza avv. gen. mil. Tommasi Donato, ing. Giordana Eugenio, avv. Mininni Giuseppe.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
5. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti pel Collegio probivirale.
6. Varie.

Ove nella prima assemblea non si raggiungesse la maggioranza legale i soci sono convocati in seconda adunanza alle ore 15 del giorno 25 aprile 1923 negli accennati locali.

Roma, 27 marzo 1923

Il presidente
della Cooperativa Spes
Vanzo Augusto.

12330 — A pagamento.

S. A. L. L.

Società anonima Lombardo Laziale

SEDE IN ROMA

Via Pellegrino Matteucci, num. 1-3

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 aprile 1923, ore 10, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 1923, ore 10, in seconda convocazione, nei locali della sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.

3. Bilancio dell'esercizio dal 14 novembre 1921 al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione di quelli dimissionari.
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
7. Nomina di un presidente onorario con solo voto consultivo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare tre giorni liberi prima della data fissata le azioni nella Cassa della Società o presso il Banco di Roma sede di Roma.

Roma, 27 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12331 — A pagamento

Societa Anonima Fabbrica Aghi e Spilli

In liquidazione

SEDE IN ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso l'ufficio del liquidatore ing. Salivetto in via delle Convertite n. 5, in Roma, per il giorno 12 aprile 1923, e occorrendo, in seconda convocazione per il successivo giorno 13, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
3. Nomina dei sindaci.
4. Varie ed eventuali.

I liquidatori
ing. Giuseppe Salivetto.
avv. Silvio Petrucci.

12332 — A pagamento

R. Prefettura dell'Umbria

IL PREFETTO

Visto che la farmacia di proprietà degli eredi del defunto farmacista signor Costantini Costantino, in Sigillo, è priva di direttore diplomato e chiusa da oltre quindici giorni senza speciale autorizzazione;

Constatato che alcuni di tali eredi sono irreperibili o emigrati all'estero;

Visti gli articoli 11, lettere *e*) ed *f*), della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 17 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sull'esercizio delle farmacie ed in analogia a quanto dispone l'art. 146 del Codice di procedura civile;

Notifica

agli eredi del fu Costantino Costantini di Sigillo, che si propone la dichiarazione di decadenza dal diritto di esercitare la farmacia e che possono nel termine di dieci giorni dalla data di inserzione presentare le eventuali loro giustificazioni a questa Prefettura.

Perugia, 1° marzo 1923.

p. Il prefetto
Borrelli.

12299 — A pagamento.

MUNICIPIO DI LEGNAGO

AVVISO D'ASTA
per vendita di beni comunali

In seguito a deliberazione Commissariale 19 febbraio 1923, n. 35 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 6 marzo 1923 come da visto prefettizio 7 marzo stesso n. 4508, si porta a pubblica notizia che nel giorno 19 aprile corrente anno alle ore 10 antimeridiane, presso questo Municipio in presenza del commissario prefettizio per l'Amministrazione del comune di Legnago si procederà col metodo dei partiti segreti e colle norme fissate dall'art. 86 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, alla vendita al miglior offerente dei beni stabili descritti nell'elenco in calce facenti parte del fondo Boara di proprietà di questo Comune.

Coloro che intendono di agire all'asta dovranno nel giorno indicato presentare per ciascuno dei lotti in vendita la loro offerta scritta su carta bollata da L. 2,40 debitamente sottoscritta e suggellata.

L'asta sarà aperta lotto per lotto sulla base dei prezzi indicati nell'elenco suddetto e gli aspiranti dovranno produrre contemporaneamente alla presentazione della scheda la prova di avere effettuato presso l'esattoria comunale il deposito a cauzione dell'offerta nella misura indicata per ciascun lotto nell'elenco medesimo nonchè quello per le spese d'asta e contrattuali nella misura pari del 15 % del dato d'asta.

La vendita sarà deliberata al migliore offerente purchè sia superato o raggiunto il prezzo stabilito nella scheda segreta d'ufficio, ed è vincolata alle condizioni generali e speciali stabilite nel capitolato d'oneri annesso al progetto 17 febbraio 1923, redatto dall'ufficio tecnico comunale di Legnago ed approvato con la delibera commissariale sopra citata.

Progetto e capitolato ostensibili agli interessati presso la segreteria municipale nelle ore di ufficio.

Il termine utile per il miglioramento dell'importo di delibera non potrà essere inferiore al ventesimo di quello della provvisoria aggiudicazione (fatali), scade alle ore 11 del giorno 4 maggio c. a.

Il prezzo di definitiva aggiudicazione sarà pagato per intero all'atto della firma del contratto che sarà stipulato entro e non più tardi dell'11 novembre 1923, alla quale data l'aggiudicatario sarà immesso nel materiale possesso dell'immobile, ritenuto che in mancanza del pagamento dell'intero prezzo entro tale data soggiacerà alla perdita dei depositi effettuati.

Legnago, 17 marzo 1923.

Il Commissario prefettizio
dott. cav. uff. S. M. Innocenti

Il segretario
dott. cav. Umberto Zennaro

Indicazione e situazioni

1. Terreni e fabbricati in Comune di Legnago siti in Vangadizza a nord del latifondo Valle Boara.

Lotto denominato: Boara Vecchia.

Indicazioni catastali:

Comune di Legnago sez. E (Valli) foglio XIV nn. 41, 42, 44, 45, 53, foglio XV nn. 1, 2, 3ª, 5ª, 7, 12, foglio XVIII n. 50.

Superficie reale ett. 21,32 53.

Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 206.000.

L'immobile è gravato oltre che delle pubbliche imposte e dalla tassa Consorzio Valli Grandi Veronesi, della spesa per l'asciugamento meccanico nella proporzione di L. 4.525,059 per ogni unità di superficie.

Ammontare del deposito per cauzione delle offerte L. 20.600.

Ammontare del deposito per spese d'asta e contrattuali 15 0|0 sul dato d'asta L. 30.900.

Confini:

A mattina: in parte con linea in direzione da nord a sud col lotto 2 a parte dello scolo di mezzo.

A mezzogiorno: stradella consortiva e linea di confine del foglio XXI.

A sera: argine sinistro detto Bussè.

A tramontana: scolo Maroni e strada Boara.

Annotazione. — Il lotto comprende:

Campi veronesi 71 e mq. 252.

Superficie soggetta a spesa per l'asciugamento meccanico ett. 17,70.37.

2. Terreni e fabbricati siti in comune di Legnago, frazione di Vangadizza a nord del fondo Valle Boara.

Lotto denominato: Quarto di Mezzo.

Indicazioni catastali:

Comune di Legnago sez. E (Valli) foglio X n. 22, 28, foglio XV n. 3-b.

Superficie reale ett. 14,28,33.

Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 113.000.

L'immobile è gravato oltre che delle pubbliche imposte e dalla tassa Consorzio Valli Grandi Veronesi, della spesa per l'asciugamento meccanico della proporzione di L. 4.525,059 per ogni unità di superficie.

Ammontare del deposito per cauzione delle offerte L. 14.300.

Ammontare del deposito per spese d'asta e contrattuali 15 0/0 sul dato d'asta L. 21.450.

Confini:

A mattina: linea di divisione col lotto 1°.

A mezzogiorno: parte con fosso e parte con linea di proprietà comunale.

A sera: strada consortiva parallela all'abbandonato scolo Moroni.

A tramontana: scolo Maroni.

Annotazioni. — Il lotto comprende:

Campi veronesi 47 e mq. 1853.

Superficie soggetta a spesa per l'asciugamento meccanico ett. 12,98 00.

3. Terreni e fabbricati siti in comune di Legnago, frazione di Vangadizza a nord del fondo Valle Boara.

Lotto denominato Punta Boara.

Indicazioni catastali:

Comune di Legnago, sez. E (Valli) foglio XVI n. 1ª, 2, 5ª e 6.

Superficie reale ett. 18,54.09.

Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 185.500.

L'immobile è gravato oltre che delle pubbliche imposte e dalla tassa Consorzio Valli Grandi Veronesi, della spesa per l'asciugamento medesimo nella proporzione di L. 4.525.059 per ogni unità di superficie.

Ammontare del deposito per cauzione della offerta L. 18.500.

Ammontare del deposito per spese d'asta e contrattuali 15 0/0 sul dato d'asta L. 27.825.

Confini:

A mattina: Scolo Dugaletto e parte dello scolo Dugalone

A mezzogiorno: metà fosso del mapp. 7 del foglio XVI.

A sera: vecchio alveo dell'abbandonato scolo Maroni.

A tramontana: fosso in comune Ditta De Stefani.

Annotazioni. — Il lotto comprende:

Campi Veronesi 61 e mq. 2409.

Seperficie soggetta a spesa per l'asciugamento meccanico ett. 18,54,09.

12269 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GAETA

Avviso d'asta

Nel giorno 9 del mese di aprile 1923, alle ore 11, sarà tenuto in questo ufficio e dinanzi al sottoscritto sindaco, un unico incanto per la vendita di n. 35 lotti degli Arenili di Serapo, a sud della strada detta degli Orti, indicati nella relativa planimetria redatta dall'ingegnere cav. Di Fonzo Vincenzo, ed al prezzo di base di L. 12 il mq.

La vendita seguirà per lotti e per mezzo di asta pubblica e col sistema della candela vergine e sotto l'osservanza delle prescrizioni al riguardo contenute nel regolamento sulla contabilità dello Stato.

Ogni lotto è della superficie di mq. 1000 o poco più.

Prima dell'apertura dell'incanto gli aspiranti dovranno depositare a mani del segretario una somma eguale al decimo del valore del lotto di cui si chiede l'aggiudicazione, oltre a L. 1000 per spese d'asta e di registrazione salvo conguaglio.

Le offerte in aumento al prezzo indicato per ciascun mq. non dovrà essere inferiore a L. 1.

Gli acquirenti dovranno adibire la quota di arenile acquistata o a villino o a casa di villeggiatura in base ai tipi che fornirà l'Amministrazione comunale, restando inibito espressamente di ridurlo ad altro uso sotto pena di decadenza della concessione.

Gli acquirenti degli arenili rimarranno vincolati al Comune mediante il solo atto di aggiudicazione, mentre il Comune s'intenderà vincolato solo allora che gli atti di incanto abbiano riportata la superiore approvazione.

All'atto della stipula del contratto relativo gli acquirenti dovranno versare nella Cassa comunale l'intero ammontare dei lotti di cui si resero aggiudicatari.

Gaeta, 24 marzo 1923.

Il sindaco
E. Riccio.

Il segretario comunale
F. Battista.

12310 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Circondario di Feltre

COMUNE DI ARSIÈ

Avviso d'asta con abbreviazioni di termini

IL SINDACO

Avverte che, nel giorno 7 aprile, alle ore 8 e nella sala consigliare, innanzi al medesimo, o chi per esso, e coll'assistenza del segretario rogante, si terrà una pubblica asta col metodo della candela vergine, per l'appalto dei lavori di ricostruzione della Malga comunale « Coldagnella 3ª ».

I lavori da appaltarsi risultano specificati nel relativo capitolato speciale con allegati disegni, che sono visibili presso questa segreteria comunale.

L'asta sarà aperta sul prezzo base di L. 44.345,09.

Il deposito da farsi per le spese e quale cauzione provvisoria è di L. 1600.

Esso deposito dovrà farsi presso la tesoreria comunale.

Non si procederà all'aggiudicazione se nel primo incanto non si avranno almeno due offerte.

Le offerte in diminuzione non dovranno essere inferiori al 2 0/0 del prezzo base d'asta, e le diminuzioni globali s'intendono sempre fatte su tutti i singoli prezzi unitari.

Il termine per il compimento dei lavori è di giorni 90, successivi e continuativi, decorribili dalla data di consegna dei lavori.

La prima aggiudicazione sarà soggetta alla diminuzione del ventesimo entro le ore 12 del giorno 18 aprile 1923.

Per essere ammesso all'asta le imprese o cooperative concorrenti dovranno presentare i documenti necessari per dimostrare a loro idoneità.

Tutte le spese per l'asta, di bollo, contratto, registro, nonchè quelle di collaudo, assicurazione operai, attrezzi, ponti di servizio, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Arsiè, 24 marzo 1923.

Il sindaco
Valentino Padovan

12311 — A pagamento.

Comune di Decimomannu

Essendosi provvisoriamente aggiudicato dazio consumo triennio 1923-925, per L. 21.550, rendesi noto che i fatali scadono alle ore 12, del 10 aprile p. v.

Le offerte dovranno presentarsi nella segreteria comunale.

Decimomannu, 24 marzo 1923.

Il sindaco.

12314 — A pagamento.

Comune di Lozzo Cadore

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati per la vendita di prodotti boschivi

Il giorno di venerdì 6 aprile p. v., alle ore 10 ant., in questo Ufficio municipale, dinanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo una pubblica asta, ad unico incanto e con aggiudicazione definitiva, col metodo delle offerte segrete stabilito dagli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita dei prodotti boschivi in tronchi rotondi (taglie e cime) ritraibili di n. 3824 piante resinose del bosco Valdarin, di cui il verbale di martellata forestale 10 luglio 1921, calcolate di una massa cubica di mc. 4845,570, nonchè dei prodotti

di poche piante schiantate del bosco Valsalega, il tutto di un valore approssimativo di L. 500.000 e sul dato a base d'asta di lire 100 il mc.

Consegna e misurazione della merce a tempo utile per la così detta « menadolla » 1921 sugli stazi di Ponte da Rin e Proazzel in territorio di Auronzo.

Pagamento dell'importo approssimativo prima dell'inizio della consegna, salvo conguaglio.

Le offerte in bollo da L. 2,40, ed in piego chiuso, dovranno essere presentate o fatte pervenire in uno dei modi indicati dall'art. 87 a) non più tardi delle ore 10 del suddetto giorno, accompagnate dalla prova di aver depositato nella Cassa comunale la somma di L. 50.000 a cauzione dell'offerta, la quale somma sarà poi convertita in anticipo dell'importo della merce a garanzia dell'adempimento del contratto, nonchè la somma di L. 10.000 per le spese d'asta e di contratto, che sono a carico dell'acquirente, salvo conguaglio.

La vendita è vincolata alle altre condizioni stabilite dal quaderno d'oneri forestale 11 luglio 1921 riassunte e coordinate con aggiunte e modificazioni nella delib ra consigliare 17 corrente, e nel relativo visto di eseguito ietà visibili in questa segreteria, nelle ore d'ufficio.

Lozzo Cadore, 23 marzo 1923.

Il sindaco
Calligaro Giovanni.

12317 — A pagamento.

Comune di Bellinzago Novarese

Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico

AVVISO D'ASTA

Il giorno 5 aprile 1923, alle ore 10 ant., in Bellinzago e nell'aula del Consiglio comunale avrà luogo un primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori su indicati per l'ammontare complessivo di L. 242.915,11, in conformità del capitolato speciale redatto dall'ing. Filippo Oddone e di quello generale a stampa per gli appalti dei lavori per conto dello Stato.

L'esperimento avrà luogo a forma dell'art. 89 del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, num. 3074, cioè col metodo dell'estinzione della candela vergine.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si ricevono offerte di almeno due concorrenti.

L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo suddetto e le offerte dovranno essere fatte in ragione non minore a cent. 50 od a multipli di cent. 50 per ogni 100 lire dell'importo dei lavori base d'asta.

Per essere ammessi al concorso occorre esibire:

A) certificato di moralità rilasciato in data posteriore al presente avviso d'asta.

B) certificato penale di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta.

C) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere vistato dal prefetto o sottoprefetto e di data non anteriore di mesi 6 a quella dell'asta, da cui risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltare senza aver dato luogo a contestazioni o liti di sorta.

D) ricevuta della tesoreria comunale del deposito infruttifero a titolo di cauzione provvisoria della somma di L. 10 000; e di L. 2000 in conto spese, salvo per queste ultime, il conteggio finale.

e) dichiarazione per iscritto con cui si asserisce dal concorrente di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori appaltati e di accettarli giusta il progetto stesso e le condizioni d'asta, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali dell'opera, e di avere giudicato singolarmente i prezzi unitari, riconoscendoli nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per proporre.

L'Amministrazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano res note le ragioni del provvedimento.

La cauzione definitiva da prestarsi prima della stipulazione del contratto in ragione del ventesimo della somma di deliberamento dei lavori potrà essere depositata tanto in numerario da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti come in titoli dello Stato calcolati al valore di Borsa del giorno del deposito.

Il termine prefisso per il compimento dei lavori è di mesi sei dal giorno della consegna la quale avverrà entro 5 giorni dalla data di approvazione del contratto.

I pagamenti verranno effettuati in base alle norme del capitolato d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di giorni otto da quello del deliberamento definitivo pena la decadenza.

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di ribasso del ventesimo i cui fatali scadranno il giorno 22 aprile 1923, alle ore 12.

L'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Bellinzago.

Tutti gli atti relativi al presente appalto sono visibili nella segreteria comunale ogni giorno feriale, dalle ore 9 alle 12.

Spese d'asta, registrazione, copie del contratto, sono a carico del deliberatario.

Bellinzago Novarese, 21 marzo 1923.

Il sindaco
C. Apostolo.

Il segretario comunale
Somaglino g om. Giovanni.

12316 — A pagamento.

PROVINCIA DI CATANZARO

Circondario di Catanzaro

COMUNE DI SOVERATO

AVVISO D'ASTA

con riduzione di termini, per esperimento definitivo in seguito a presentazione di offerta di miglioramento del ventesimo per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo per il quinquennio 1923-1927

A termini dell'avviso d'asta pubblicato in data 3 marzo 1923, nel giorno 15, detto mese ed anno, si è tenuto, in questa residenza municipale, pubblico incanto per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo del comune di Soverato per il quinquennio 1923-1927, che fu aggiudicato provvisoriamente per il prezzo netto di L. 25.200 annue, in confronto di L. 25.000 annue, su cui veniva aperto l'incanto.

Nel periodo dei fatali, essendosi presentata un'offerta in L. 1300 di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, l'ammontare annuo dell'appalto suddetto è stato portato a L. 26 500.

Si rende perciò noto che nel giorno 4 del mese di aprile 1923, alle ore 9 in questa residenza municipale, innanzi al sindaco, o a chi per lui, si procederà all'incanto definitivo seguendo il procedimento a termini abbreviati, per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo per il quinquennio 1923-1927.

L'asta sarà aperta sull'ammontare base di L. 26.500 annue; avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, e vi sarà l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ultimo migliore offerente.

In mancanza di offerte in questo incanto, l'appalto suddetto resterà definitivamente aggiudicato al sig. Francesco Gioffrè fu Domenico siccome colui che ebbe a presentare l'offerta di miglioramento del ventesimo.

Il capitolato d'oneri e tutti i documenti relativi all'appalto dei

dazi di consumo trovansi ostensibili in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Restano ferme e si intendono riportate nel presente tutte le altre condizioni indicate nel primitivo avviso d'asta di sopra richiamato.

Soverato, 23 marzo 1923.

Per il sindaco
l'assessore anziano
Antonio Tropea.
Il segretario comunale
Nicola Corradini.

12315 — A pagamento.

Municipio di Mercogliano

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto definitivo con diminuzione di due decimi per la vendita del legname ceduo misto di ontano e cerro esistente nell'undecima sezione del Demanio comunale di Mercogliano (contrada Cuccuruzzo)

Il mattino di martedì che si contano li 3 dell'entrante mese di aprile, alle ore 10 antimeridiane con la continuazione, in questa casa comunale, innanzi al sindaco o chi per lui, saranno tenuti pubblici esperimenti d'asta col sistema della candela vergine ed unico incanto ed a termini abbreviati di giorni cinque, per la vendita del legname esistente nell'undecima sezione di questo bosco demaniale comunale utilizzabile a carbone sul prezzo di di base di L. 56.241.36 e cioè con due decimi di ribasso sul prezzo di perizia, essendo andati deserti tre esperimenti d'asta.

Sul prezzo di base gli aumenti non potranno essere inferiori alle L. 150.

Per concorrere alla gara bisognerà dimostrare di aver eseguito nella cassa comunale il deposito di L. 7000 in conto delle spese indicate nell'art. 19 del capitolato, deposito che sarà immediatamente restituito ai non aggiudicatari.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 10.000 a garenzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione, che sarà definitiva, dovrà essere pagato per un terzo all'inizio del taglio, un terzo all'atto della stipula del contratto e l'altro terzo dopo tre mesi, sempre però prima d'aver incominciato il trasporto dal bosco dell'ultimo terzo del materiale legnoso.

Gli atti della vendita del taglio di legname in parola faranno parte integrante del contratto e sono visibili tutti i giorni nelle consuete ore d'ufficio.

Mercogliano, 24 marzo 1923.

Il segretario
Vaccarella.
Visto: Il sindaco
F. Vecchiarelli.

12312 — A pagamento.

OPERE PIE

Legato Fortunato e Conservatorio Orfanelle

MOLFETTA

Avviso d'asta per aumento di ventesimo

SI RENDE NOTO

che in seguito all'avviso d'asta in data 1° corrente mese di marzo, gli incanti sono stati espletati con verbale per il notaio di qui cav. uff. Berardi o Rotondo, in data 19 detto, e si è avuto il seguente risultato per l'aggiudicazione provvisoria:

CONSERVATORIO ORFANELLE

Lotto unico.

Caseggiato alla via Trescine, n. 32, a Bellifemine Domenico fu Onofrio per L. 2800.

LEGATO FORTUNATO

Lotto 1.

Magazzino in via Borgo, n. 83, ad Alessandrini Saverio fu Raffaele per L. 37.000.

Lotto 2.

Caseggiato in via Mammoni, nn. 39-41, deserto.

Lotto 3.

Caseggiato in via Mammoni, nn. 48-50-52, a Gagliardi Sergio di Francesco e Rafanelli Cecilia di Vito, coniugi, per L. 12.600

Lotto 4.

Caseggiato in via Mammoni, nn. 41-46, deserto.

Lotto 5.

Pianterreni al Largo Municipio, nn. 24-26, ad Azzollini Mauro di Giuseppe per L. 12.200.

Lotto 6.

Pianterreni al Largo Municipio, n. 20, deserto.

Lotto 7.

Appartamento al 1° piano a Largo Municipio, n. 22, rimandata la vendita

Lotto 8.

Appartamento a 2° piano a Largo Municipio, n. 22, a Scarselli Alfredo fu Ottavio per L. 23.000.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo su ciascun lotto spira alle ore 10 del giorno 3 aprile p. v.

Molfetta, 19 marzo 1923.

Gli amministratori del Legato Fortunato
Can. curato Mauro Amato.
Parroco Mauro Pisani.
L'amministratore
del Conservatorio Orfanelle
Nicola Nisio.

Il segretario
Giuseppe Poli.

12319 — A pagamento

Ospedale Maggiore di Novara

Vendita di terreno

Avviso di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'incanto oggi tenutosi presso l'Amministrazione di questo ospedale maggiore, la vendita del terreno denominato Prati Gallassino o del gas, di compendio del podere di Sannazzaro in territorio di Novara della superficie in catasto di pertiche 41 pari ad ettari 7,69,44 venne provvisoriamente aggiudicato al prezzo di L. 10.05 per ogni mq. di superficie.

Il termine utile per le offerte di miglioria, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 10 del giorno di lunedì 9 aprile p. v.

Il capitolato di vendita è visibile nell'ufficio di segreteria del Pio Ente.

Novara, 24 marzo 1923.

p. L'amministrazione
Achille Viganotti, segretario.

12318 — A pagamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli industriali

Avviso d'asta

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per l'appalto della fornitura di kg. 60.000 di cartoncino speciale in risme per la confezione di bustine per spagnolette Giubek da consegnarsi ripartitamente durante il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre 1923 in ragione di 120 quintali mensili.

SI FA NOTO

che nel giorno 14 aprile 1923, alle ore 10 precise, sarà tenuta, presso la Direzione generale dei monopoli industriali un'asta a partiti segreti, colle norme stabilite dagli articoli 87-A e 90 (ultimo comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di kg. 60.000 di cartoncino speciale in risme occorrente alla Direzione generale dei monopoli industriali per la confezione di bustine per spagnolette Giubek e da consegnarsi franco di qualsiasi spesa, imballaggio compreso, su vagone nella stazione di Roma-San Lorenzo-Malabarba.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Direzione generale dei monopoli industriali, presso tutte le Intendenze di finanza e le Direzioni delle Manifatture dei tabacchi.

Il campione è visibile presso tutte le Manifatture dei tabacchi e presso la Direzione generale dei monopoli industriali (U. T. C. M. T.).

Le offerte dovranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo raccomandato, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare alla Direzione generale dei monopoli industriali a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente firmate e suggellate;

2° contenere tanto in lettere quanto in cifre la indicazione del prezzo richiesto per ogni quintale di cartoncino:

3° essere garantite mediante 1 deposito di L. 10.000 da eseguirsi esclusivamente presso una delle sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno.

Tale deposito sarà fatto in moneta metallica, o in titoli di Stato ammessi nei depositi provvisori per adire le aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato.

I titoli anzidetti saranno calcolati per il valore effettivo a corso di Borsa.

Il deposito potrà essere fatto anche nella Tesoreria centrale, qualora sia costituito esclusivamente in titoli ammessi per concorrere ai pubblici incanti per conto dello Stato;

4° essere corredate da un certificato della Camera di commercio, ove risiede il concorrente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che egli esercita l'industria relativa alla fornitura cui concorre.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate, e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato, seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quel concorrente che avrà richiesto il prezzo minore e ad ogni modo inferiore o almeno uguale a quello massimo portato dalla scheda segreta ministeriale.

Non sarà data pubblicità al prezzo portato dalla scheda segreta ministeriale nè a quelli delle offerte e dell'aggiudicazione.

L'atto di aggiudicazione ed il contratto che dovrà essere posteriormente stipulato s'intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non saranno quindi eseguibili se non dopo che siano stati approvati con decreto del Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per ottenere a loro cura lo svincolo.

Il deposito fatto dal deliberatario sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 24 marzo 1923.

Dalla Direzione generale dei monopoli industriali
Il direttore capo
dell'Ufficio tecnico centrale delle Manifatture tabacchi
ing. G. Brisi.

Modello di offerta

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la fornitura del cartoncino speciale in risme per la confezione di bustine per spagnolette Giubek costituente il lotto unico dell'avviso d'asta pubblicato dalla Direzione generale dei monopoli industriali in Roma il giorno 24 marzo 1923 al prezzo di lire . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni quintale di cartoncino, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate nell'avviso medesimo e nel relativo capitolato d'oneri.

(Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente).

(Al di fuori dell'offerta): Offerta per fornitura di cartoncino speciale in risme per bustine per sigarette Giubek.

12323 — A credito.

Arsenale R. Esercito - Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87 a) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 18 del mese di aprile 1923 alle ore 11, si procederà in Napoli, nel locale della Direzione suddetta, situato nell'Arsenale di marina (banchina della darsena) avanti il sig. direttore dell'Arsenale di R. esercito a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione degli oggetti

Lotto unico.

9-78 Panconi di noce, gross. mm. 200 + mc. 50.
Prezzo parziale L. 600.
Importo totale della provvista L. 30.000.

9-79 Panconi di olmo, gross mm. 200 + mc. 50.
Prezzo parziale L. 450.
Importo totale della provvista L. 22.500.

9-121 Tavole di olmo del n. 2 gros. 35 a 40, mq. 300.
Prezzo parziale L. 22,50.
Importo totale della provvista L. 6750.

9-146 Tavoloni di olmo del n. 1 gros. 80 a 90, mq. 300.
Prezzo parziale L. 37.
Importo totale della provvista L. 11.100.

9-147 Tavoloni di olmo del n. 2 gros. 70, mq. 200.
Prezzo parziale L. 32.
Importo totale della provvista L. 6400.

Importo totale del lotto L. 76.750.
Somma per cauzione L. 7675.

Termine per la consegna giorni 40 decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipato al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmata e chiusa in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel presente avviso.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o presso le Delegazioni del tesoro, presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, o con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti Uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'Ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 10 alle 15 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere rinchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non sieno firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Napoli, 24 marzo 1923.

Il relatore
F. Grassi.

12282 — A credito.

Direzione Generale
per le Opere pubbliche dell'Italia Meridionale e Insulare

Divis. 9ª — N. 531

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per i lavori pubblici

Vista l'istanza 15 aprile 1921 della Ditta Giuseppe Raimondo De Caro, corredata da progetto in data 14 aprile 1921, a firma dell'ing. Tommaso Boccardi, per la concessione di derivare dal fiume Aron, in località Marozza, in territorio del comune di Cetraro (provincia di Cosenza) mod. 2 mass. d'acqua per produrre, con un salto di m. 45, HP nominali 120, con una media di moduli 1.50 d'acqua, HP. nominali 90, da impiegare a scopo industriale;

Visti gli atti della esperita istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione di acque pubbliche, durante la quale non furono presentati reclami, nè opposizioni;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Giuseppe Raimondo De Caro, in data 28 ottobre 1922 presso l'ufficio del Genio civile di Cosenza, repertorio n. 424, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè la legge 25 luglio 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e concesso alla Ditta Giuseppe Raimondo De Caro di derivare dal fiume Aron, in località Marozza, del territorio del comune di Cetraro (provincia di Cosenza), una quantità d'acqua non superiore a mod. 2, nel periodo di acque abbondanti, e di mod. 1, nel periodo di magra, con una media di mod. 1.50, per produrre un salto di m. 45, una potenza nominale media pari HP. 90.

Art. 2.

La concessione é accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 28 ottobre 1922, n. 424 di rep. e sarà esente da canone a norma dell'art. 88 della legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore delle Calabria, per tutta la sua durata, salvo l'obbligo del pagamento del canone che a suo tempo sarà fissato, nel caso di rinnovazione della concessione.

L'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza è incacicato dell'esecuzione dal presente decreto.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il ministro
CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1923, reg. 5, foglio n 1820.

Per copia conforme.

Il direttore capo divisione
F. Fasciani.

Per l'ingegnere capo
M. Campolongo.

12172 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Premesso che per ovviare alla deficienza di energia, causata dalle eccezionali magre invernali del fiume Adda, la Società Generale Italiana Edison di Elettricità, con istanza 5 agosto 1918, corredata da progetto di pari data, a firma del suo Direttore ingegnere G. Motta, chiese di attuare d'urgenza ed in via precaria opere di sbarramento all'incile del corso d'acqua, mediante la costruzione di una traversa provvisoria a circa metri 50 a monte del Ponte Azzone Visconti a Lecco (Provincia di Como) in guisa da produrre una trattenuta d'acqua nel lago di Como, da utilizzare, nel periodo jemale, nel proprio impianto di Robbiate sull'Adda, per la produzione di un maggior quantitativo di energia valutato in annui Kw. ora 2.300.000, ottenibile da un maggiore deflusso unitario continuo dell'emissario di moduli 9.32, corrispondente all'immagazzinamento nel lago di mc. 29.400.000 d'acqua, mercè la sopraelevazione di metri 0.20 del l'ordinario livello lacuale alla quota dell'idrometro del Ponte Visconteo;

Che, in conformità al voto 10 settembre 1908, n. 520, del Comitato Permanente del Consiglio Superiore delle Acque, ed in considerazione delle prospettate ragioni di urgenza, la nominata Società si ebbe l'invocata autorizzazione provvisoria per attuazione delle chieste opere, a termini degli articoli 25 del Decreto Legge 20 novembre 1916, n. 1664, e 31 del corrispondente regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, allora in

vigore sulle derivazioni d'acque pubbliche, e sotto la osservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare 27 settembre 1918, rep. n. 476, dello Ufficio del Genio Civile di Como; mentre, avuto riguardo alla speciale natura ed importanza delle opere anzidette ed agli svariati interessi pubblici e privati connessivi, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 settembre 1918, n. 9474, fu disposta l'ordinaria istruttoria della su cennata istanza 5 agosto 1918 della Società Edison allo intento di accertarne l'ammissibilità, sia pure ai fini di una concessione precaria, in confronto alle ragioni degli eventuali opponenti;

Visti gli atti di tale istruttoria, nel cui corso vennero presentate numerose opposizioni da parte di Amministrazioni, Enti pubblici e privati interessati dalle proposte opere di invaso, opposizioni che, a giudizio dei competenti tecnici ebbero a risultare, come si dirà in appresso, infondate;

Vista l'ulteriore documentata istanza 19 settembre 1919, con la quale la Società Generale Italiana Edison di Elettricità, perdurando la crisi nella produzione di energia elettrica, e tenuto conto dei risultati dell'esperimento fattone nella precedente stagione jemale, chiese di ripristinare la traversa nell'alveo dell'Adda anche per l'inverno 19195-1920, e così per tutti gli anni successivi sino alla definitiva regolazione del Lago di Como, al che venne provveduto, stante l'urgenza e limitatamente alla predetta stagione invernale 1919-1920, con altro disciplinare di autorizzazione provvisoria redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Como in data del 27 ottobre 1919, col n. 492 di repertorio, mentre, con voto del 25 novembre 1919, n. 529 il Consiglio Superiore delle Acque (Comitato Permanente) considerato che nessun danno di rilevante entità era derivato a pubblici o privati interessi dall'attuazione dello sbarramento ed invaso di che trattasi, espresse l'avviso che nulla ostasse all'accoglimento della nuova istanza della Società Edison per il ripristino delle relative opere, ma che la corrispondente concessione fosse da assentire in via precaria e di anno in anno, sino a quando non consigliassero diversamente particolari ragioni tecniche o preminenti motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che, in applicazione di tali criteri, la provvisoria concessione delle opere in parola è stata fin qui periodicamente rinnovata, a cura del Genio Civile di Como, in seguito alla presentazione di regolari istanze da parte della Società Edison; laddove, all'intento di legittimare e disciplinare con definitivo provvedimento la precaria concessione, statuendo altresì le norme per la sua rinnovabilità, è stato sottoposto all'accettazione della Società interessata ulteriore apposito disciplinare 31 luglio 1920-15 settembre 1921, rep. n. 523, del ripetuto Ufficio del Genio Civile di Como, disciplinare col quale, mantenendosi le condizioni tutte dei precedenti atti relativi alla provvisoria autorizzazione delle opere, vengono definitivamente stabiliti gli obblighi per l'esercizio della precaria concessione, in dipendenza della quale viene precisata in HP. 486 la potenza media continua conseguente all'utilizzazione, nello esistente impianto di Robbiate, sull'Adda, del deflusso costante di invaso del Lago di Como valutato in moduli 9.32, al dislivello di metri 39.10;

Considerato che il ricavo di tale quantitativo di energia idrica, mercè l'attuazione di un limitato invaso del lago di Como, si addimostra tuttora vantaggioso per l'economia nazionale in relazione all'attuale costo ed alle difficoltà di approvigionamento del carbone, e che, pertanto, può ben farsi luogo, sino a che permangano tali condizioni, alla precaria concessione delle corrispondenti opere di notevole pubblico interesse;

Considerato quanto ai temuti danni che dallo esercizio dell'invaso sarebbero derivati alle bonifiche del Piano di Spagna, e ad altri terreni di proprietà Peduzzi in Valtellina (ricorso della Ditta Ezio Peduzzi di Morbegno; ricorso dei Comuni di Rogolo, Andalo, Delebio, Mantello, Piantedo e Dubino; ricorso del Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Como) che l'esperienza fatta nelle decorse stagioni invernali delle opere di sbarramento all'incile dell'emissario fiume Adda ha pienamente dimostrato la innocuità del modesto sovralzo del pelo lacuale, in quanto il previsto livello del massimo invaso del lago di Como, fissato alla quota di metri 0.20 circa sullo zero dell'idrometro al Ponte Visconteo, rimane in ogni caso inferiore alla quota che, in condizioni di libero deflusso, il lago stesso suole raggiungere per oltre 250 giorni dell'anno;

Che le alterazioni prodotte dalle nuove opere al regime normale del lago sono di così modesta entità, e rappresentano in ogni caso un valore massimo di invaso di così breve durata in confronto alla progressiva erogazione della riserva nel periodo di magra, da non potersi affermare che siano cagione di impossibilità all'esecuzione di lavori manutentori, come di nuove costruzioni e basse quote in prossimità del lago medesimo (ricorso del Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Como; dell'Associazione fra gli Industriali delle Arti Edilizie di Como; della Giunta Municipale di Como; della Deputazione Provinciale di Como; e dell'Associazione di Proprietari di case di Como e circondario);

Che, per quanto concerne la tutela della navigazione fluviale lungo l'Adda, in conformità ai voti espressi da taluni fra i nominati Enti opponenti, si sono addimostrate idonee allo scopo le prescrizioni imposte alla Società Edison per l'impianto della traversa all'incile del lago, rimanendo dimostrato come nessun intralcio ne sia dipeso al libero svolgimento della navigazione durante i periodi nei quali la traversa è stata in tutto od in parte efficiente;

Che, dovendo in via assoluta escludersi la possibilità di una piena del Lario nel periodo jemale compreso tra novembre e febbraio, non è in guisa alcuna a temere (come è stato rappresentato dalla Giunta Municipale di Como) che dall'esercizio del limitato invaso del lago, quale viene praticato dalla Società Edison, possa risultare aggravato il pericolo delle escrescenze di esso a danno delle zone rivierasche più depresse, onde il problema generale della regimazione del lago stesso e della regolazione dei suoi deflussi, mercè la sistemazione dell'emissario, va considerato partitamente e non in relazione alle provvisorie opere di ritenuta di che trattasi;

Che, quanto agli altri ricorsi, fra i quali quelli della Congregazione di Muzza e del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni nel territorio Cremonese, tendenti a limitare il periodo per l'esercizio dell'invaso lacuale, a che non debbano derivarne alterazioni al regime naturale dell'Adda, le prescrizioni di disciplinare e la natura stessa delle opere di invaso e degli scopi che si propongono sono tali da escludere ogni possibilità che ne risulti turbato il normale deflusso dell'emissario;

Che trattandosi, nel caso in esame, di una concessione a titolo precario, non può, infine, trovare accoglimento la richiesta della Deputazione Provinciale di Como per l'attribuzione in suo favore del sovra canone di cui all'art. 28 del Decreto Legge 20 novembre 1916, n. 1664, oggi articolo 40 del R. Decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque (Comitato Permanente) come dal sopra richiamato voto 25 novembre 1919, n. 529;

Visti il R. Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161 ed il regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, ed in seguito a presentazione di regolare istanza, la Società Generale Italiana Edison di elettricità potrà essere annualmente autorizzata, ove non ostino par-

ticolari ragioni tecniche o preminenti ragioni di pubblico interesse, ad attuare, nel periodo jemale, precarie opere di sbarramento del fiume Adda a Lecco, per l'invaso del lago di Como, allo scopo di conseguire, mercè l'utilizzazione di un maggiore deflusso unitario continuo dell'emissario, valutato in moduli 9.32, in relazione al volume d'acqua di mc. 29.400.000 immagazzinato col sovralzo di metri 0.20 dell'ordinario livello lacuale alla quota dell'idrometro del Ponte Visconteo, la produzione di una maggiore potenza media annuale di HP. 486 nello esistente impianto idroelettrico di Robbiate sull'Adda.

Art. 2.

La precaria concessione di che trattasi rimane subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 31 luglio 1920-15 settembre 1921, rep. n. 523, dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed al pagamento del canone annuo di lire 1458.00 (lire millequattrocentocinquantotto).

Art. 3.

L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al Cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

DE STEFANI.

CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei Conti addì 26 gennaio 1923, reg. 2 Lav. Pubbl. fogl. n. 734.

Estratto dai disciplinari 27 ottobre 1919, n. 492 di rep., e 31 luglio 1920-15 settembre 1921, n. 523 di rep.

Art. 6 (Disc. 27 ottobre 1919):

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere seguite tutte le necessarie cautele e adottati i provvedimenti tecnici atti a garantire che non ne derivino danni ai terzi ed alle pubbliche e private proprietà.

La posa in opera, lo spostamento, la rimozione degli elementi della traversa dovranno essere eseguiti in modo che sia sempre possibile il libero passaggio dei natanti, non arrecando ostacoli od intralci alla navigazione fluviale.

A tale uopo la Società concessionaria dovrà sottostare a tutte quelle interruzioni e sospensioni nella esecuzione dei lavori, che fossero riconosciute necessarie, e adottare le modifiche o varianti che all'atto pratico rsiultassero eventualmente opportune, nell'interesse della navigazione, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

A tale fine la Società stessa si intende obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, e in qualsiasi tempo, manovre di spostamento e trasporto dei cassoni, modificando l'ubicazione e le dimensioni della luce di deflusso prevista in progetto nella parte centrale della traversa; e ciò in base alle prescrizioni che saranno date dall'Autorità concedente.

Dovranno inoltre essere attuati tutti quei provvedimenti tecnici, come installazione di funi metalliche longitudinali di guida ed appoggio, od altri, che la detta Autorità ritenesse necessari, nelle tratte di fiume immediatamente a monte ed a valle della traversa per garantire la continuità della marcia dei natanti.

La Società stessa, nel caso di parziale o totale asportazione della traversa, da qualsiasi causa essa venga provocata, anche per forza maggiore, dovrà provvedere a riparare tutti gli eventuali danni che ne derivassero, e ad effettuare la rimozione e lo sgombero dei depositi di materiale che si formassero, per la rottura e lo sfasciamento dei cassoni, in qualsiasi località, nell'alveo dell'Adda o sulle sponde.

Dovrà inoltre provvedere, a tutte sue cure e spese, a rimuovere i depositi di materiali, gli interimenti che si formassero nell'alveo per il fatto dell'esistenza della traversa, e, in genere, a tutte le opere necessarie per riparare ed ovviare alle alterazioni che derivassero alle attuali condizioni dell'Adda, in dipendenza della costruzione e del funzionamento della traversa medesima.

Art. 8 (Disc. c. s.):

La Ditta concessionaria si obbliga ad indennizzare ogni eventuale danno che potesse derivare a terzi, sia privati che Enti pubblici, in dipendenza della esecuzione dei lavori.

Art. 5 (Discipl. 31 luglio 1920):

La Società Generale Italiana Edison di Elettricità è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni dalle acque pubbliche, nonchè delle norme regolamentari che saranno emanate per la sua applicazione, e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

L'Ingegnere Capo:
LORI.

11893 — A pagamento.

SUNTO

Sull'istanza della Direzione di Commissariato militare di Palermo, in persona dell'attuale direttore, domiciliato, per ufficio nei locali del detto Commissariato, e per elezione in Roma, presso la R. Avvocatura generale erariale, in via Cola di Rienzo, n. 28

Io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto alla Corte di cassazione di Roma, ove risiedo al Palazzo di Giustizia.

Ho col presente atto dichiarato al signor avv. Castelli Vincenzo fu Alfonso, domiciliato a suo tempo in Canicattì ed oggi in America, a New York.

Che l'Amministrazione istante ebbe, in data 30 luglio 1918, a stipulare regolare contratto col signor avv. Castelli, lo immagazzinamento e la gestione per conto dell' Amministrazione militare (incetta foraggi di Girgenti) di alcune derrate, avena, fave, carrubbe, fieno e paglia.

Che lo interessato gestì ed amministrò per conto della suddetta Commissione un magazzino in Naro.

Che fatta la consegna delle derrate, l'Amministrazione militare esaminate le partite di entrata e di uscita, e quindi compilato il conto del carico e dello scarico ebbe a rinvenire un ammanco di quintali 352,39 di fave che al prezzo dell'ultima consegna, cioè L. 70 al quintale importano la somma di L. 24.667,30.

Oltre a ciò il signor Castelli risultò debitore di L. 3000 per residui anticipi dati dalla Commissione foraggi di Girgenti, giusta quietanza 25 giugno 1919, a firma del Castelli.

Per tanto il medesimo è risultato debitore dell'Amministrazione istante della somma di lire 27.667,30.

Tanto premesso, io sottoscritto ufficiale giudiziario, ho col presente atto avvisato il detto signor avv. Vincenzo Castelli fu Alfonso, come sopra domiciliato, che l'Amministrazione istante, ai termini degli articoli 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato e 642 del relativo regolamento, andrà a depositare presso la segreteria della Corte dei conti:

Una copia del conto del carico e dello scarico delle derrate del magazzino di Naro gestito dallo intimato Castelli Vincenzo perchè il medesimo possa averne visione.

Con espressa dichiarazione che scorsi giorni centottanta dal fatto deposito, senza espressa dichiarazione da parte dello intimato dell'accettazione del conto e del riconoscimento del complessivo debito di L. 27.667,30 verso l'Amministrazione militare la medesima andrà ad istituire regolare giudizio contabile presso la competente sezione della Corte dei conti provvedendo le opportune statuizioni.

Salvo ogni altro diritto che possa alla detta Amministrazione istante competere.

Roma, 14 marzo 1923.

L'ufficiale giudiziario
Lorenzo Fornari.

12321 — A credito — Art. 6120 C.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Reggio Emilia, con decreto in data 1° marzo 1923, provvedendo in domanda del sig. Gatti Primo, residente a Boretto perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Paradiso, già domiciliato in Guastalla, presunto assente da oltre 9 anni, ordinò, prima ed avanti ogni cosa, assumersi sommarie informazioni sulla verità dell'esposto nel ricorso e pubblicarsi il provvedimento nei modi ed ai sensi dell'art. 23 del Codice civile.

Reggio Emilia, 16 marzo 1923.

Il procuratore
avv. Dorindo Busana.

12245 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Perazzo, direttore. — Tipografia delle Mantellate.